Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 55 del 25 febbraio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 25 febbraio 1981** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

Ordinanze del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

(*Art.* 3-bis *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *aggiunto dalla legge di conversione* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINANZA 28 novembre 1980, n. **5.**
Incarico ai sindaci dell'accertamento delle condizioni di staticità degli edifici pubblici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere all'accertamento dei danni prodotti agli edifici pubblici eccetto gli edifici del demanio statale e di culto, e privati dai sismi del 23 novembre 1980, nonché all'accertamento delle condizioni di staticità degli stessi per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tutela della privata e della pubblica incolumità;

che a tale scopo è opportuno avvalersi della cooperazione dei sindaci dei comuni colpiti dai detti eventi calamitosi, abilitandoli ad avvalersi dell'ausilio di tecnici dipendenti da enti pubblici, territoriali ed istituzionali, eccetto dipendenti statali nonché di liberi professionisti abilitati da non meno di cinque anni;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni colpiti dai terremoti del 23 novembre 1980 sono incaricati di procedere all'accertamento delle condizioni di staticità per l'agibilità degli edifici pubblici eccetto gli edifici del demanio statale e di culto e privati sinistrati a causa dei detti eventi calamitosi. A tale scopo i sindaci anzidetti sono autorizzati a chiamare con propria ordinanza, per il compimento degli accertamenti in parola, tecnici appartenenti ad uffici ed enti pubblici, territoriali ed istituzionali eccetto i dipendenti statali o ingegneri, architetti e geometri liberi professionisti purché iscritti ai relativi albi professionali e abilitati da non meno di cinque anni.

Le relative spese, liquidate dai sindaci incaricati, faranno carico ai fondi a disposizione del commissario straordinario del Governo.

Art. 2.

Le perizie per l'agibilità sulle condizioni di staticità degli immobili redatte dai tecnici e dai professionisti di cui all'articolo precedente, munite di dichiarazione di asseverazione degli stessi, hanno valore di perizie giudiziali e costituiscono titolo, in favore dei proprietari, per fruire delle provvidenze della legislazione speciale emanata ed emananda a seguito dei terremoti del 23 novembre 1980.

Art. 3.

Rimane nelle facoltà del commissario straordinario disporre, a mezzo di tecnici del Ministero dei lavori pubblici, dell'amministrazione regionale, dei vigili del fuoco o di altri tecnici di propria fiducia, verifiche degli accertamenti compiuti secondo quanto disposto con gli articoli precedenti. Per il caso che a seguito delle verifiche anzidette, gli accertamenti eseguiti risultassero, in tutto od in parte, non veritieri, le relative perizie saranno considerate di nessun effetto salva ogni altra conseguenza di legge.

Napoli, addì 28 novembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1035)

ORDINANZA 28 novembre 1980, n. **7-bis.**
Delega ai sindaci delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza per la requisizione di immobili di proprietà privata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Preso atto della situazione di estremo disagio determinatasi nei comuni delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre scorso, la quale comporta l'immediato reperimento di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto;

Ritenuto che, a tal fine, possa risultare più idonea l'azione diretta dei sindaci delle città interessate, quanto meno limitatamente ad immobili di proprietà privata;

Con i poteri che gli derivano dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Dispone:

1) I sindaci dei comuni delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2448, allegato *E*, potranno disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili di proprietà privata preferibilmente scelti tra quelli adibiti ad attività ricettive.

2) I sindaci suddetti, ove ciò dovesse risultare necessario, potranno formulare al commissario straordinario motivate proposte per l'eventuale utilizzazione temporanea di immobili di proprietà pubblica.

Napoli, addì 28 novembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1036)

ORDINANZA 3 dicembre 1980, n. **12/N.**
Assunzione di spesa per viaggi all'estero a mezzo Alitalia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Visti gli ordini governativi 26 novembre 1980, n. 333071/34 e 29 novembre 1980, n. 333607/32-3, con i quali sono state accordate facilitazioni ai cittadini che a causa dei terremoti del novembre 1980 rientrano nel territorio nazionale o, provenienti dai comuni colpiti dal detto evento calamitoso, si recano temporaneamente all'estero presso parenti o conoscenti entro il 6 gennaio 1981 per una permanenza non superiore alle autorizzazioni concesse dai Governi stranieri;

Considerato che per non recare ulteriori disagi ai cittadini che possono fruire di tali benefici e facilitarne l'imbarco si ravvisa opportuno estendere la possibilità di fruire del passaggio il cui costo, in ragione del 60%, è stato assunto a carico del vettore ponendo a carico della finanza pubblica la differenza di prezzo sino al raggiungimento della tariffa;

che per fruire di tale beneficio ulteriore i viaggiatori dovranno dimostrare di provenire dai centri colpiti dal detto evento calamitoso mediante certificazione rilasciata dal sindaco o da altro suo delegato, dal comandante della locale stazione dei carabinieri o da altro pubblico ufficiale anche temporaneamente preposto a quelle località e munirsi di dichiarazione contenente l'identificazione del viaggiatore stesso, rilasciata dalla prefettura competente;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

E' assunta a carico del fondo a disposizione del commissario straordinario del Governo, di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, la differenza di spesa tra la tariffa vigente ed il 60% del prezzo assunto a carico del vettore per i viaggi all'estero, a mezzo dei servizi della società Alitalia, che entro il 6 gennaio 1981 iniziano i cittadini provenienti dai centri colpiti dai terremoti del novembre 1980.

I viaggiatori dovranno munirsi della certificazione e della dichiarazione di cui alle premesse.

Sulla base della documentazione prodotta dalla società Alitalia è in facoltà del commissario straordinario accertare il reddito netto imponibile del viaggiatore, prodotto nell'anno 1979, al fine di disporre l'eventuale recupero della parte di prezzo assunta a carico dello Stato per il caso che lo stesso risulti titolare di un reddito eccedente le lire 8 milioni annue.

Napoli, addì 3 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1037)

ORDINANZA 3 dicembre 1980, n. 17.

Ripristino degli acquedotti da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Considerato che la Cassa per il Mezzogiorno, nelle zone della regione Campania colpite dai terremoti del 23 novembre 1980, ha provveduto e provvede, anche mediante concessioni, alla costruzione di gran parte del sistema di adduzione idrica di centri abitati;

che la Cassa, mercé le proprie specifiche strutture organizzative, formate da quadri di tecnici specializzati, ha fornito e fornisce agli enti gestori di opere idrauliche ogni ausilio connesso alla gestione degli impianti acquedottistici per cui possiede conoscenza specifica in ordine alle possibilità di approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque, alla depurazione dei liquami, all'ubicazione degli impianti ed alle particolari tecniche costruttive;

che la Cassa medesima ha già assunto idonee iniziative dirette a fronteggiare nel settore l'emergenza prodotta dal summenzionato evento calamitoso e può assumere la responsabilità tecnica per il ripristino degli impianti, per il loro potenziamento e per l'adduzione delle acque nelle località dove saranno temporaneamente sistemate le popolazioni sinistrate;

Sentito il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

La Cassa per il Mezzogiorno è incaricata di provvedere, nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpite dai terremoti del novembre 1980, ai lavori di ripristino degli impianti acquedottistici nonché al loro potenziamento ed alla costruzione di condotte di adduzione alle località dove saranno temporaneamente sistemate le popolazioni sinistrate ed altresì di impianti di depurazione coi connessi collettori ed è autorizzata ad assumere i relativi impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo eventuali successive intese per il reintegro delle spese.

Napoli, addì 3 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1038)

ORDINANZA 3 dicembre 1980, n. 18.

Ricovero di infermi terremotati presso case di cura private.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Considerato che le strutture ospedaliere pubbliche in alcune località delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, in occasione dell'evento sismico, sono risultate insufficienti a fronteggiare l'emergenza di ricovero e cura a favore delle popolazioni sinistrate tanto che numerosi infermi sono stati già ricoverati in case di cura private;

che si rende pertanto necessario sopperire con urgenza a tali indifferibili esigenze;

che tale carenza di posti potrebbe ulteriormente presentarsi;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Articolo unico

Le case di cura di proprietà privata, regolarmente autorizzate, ancorché non convenzionate, sono obbligate a ricoverare ed a prestare ogni cura agli infermi delle località colpite dai terremoti del novembre 1980.

Il ricovero è disposto dal responsabile dell'unità sanitaria locale e, ove manchi, dall'ufficiale sanitario del comune, che indicherà la durata presunta della degenza.

Sulla base degli elenchi confermati dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario, le case di cura obbligate saranno rimborsate mediante applicazione delle tariffe pubbliche vigenti.

Napoli, addì 3 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1039)

ORDINANZA 10 dicembre 1980, n. 35.

Contributi per la riattazione di fabbricati lievemente danneggiati nel comune di Napoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Premesso che ai sensi dell'art. 3, lettera *D*), del decreto stesso il commissario straordinario del Governo provvede alla concessione di contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate;

Considerato che a seguito dei terremoti del novembre 1980 numerosi edifici adibiti a civile abitazione, nel comune di Napoli, sono stati lievemente danneggiati sì che possono riattarsi mercé l'esecuzione di opportuni lavori di modesta entità;

che nella situazione attuale di estremo disagio i proprietari degli alloggi sinistrati, oltre che difficilmente reperibili, non sono in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori per la riattazione delle abitazioni con quell'urgenza che esige l'emergenza in atto;

che la natura stessa dei lavori esige nella generalità dei casi unitarietà e simultaneità di esecuzione;

che secondo i principi generali dell'ordinamento è legittima la gestione dell'affare altrui con l'obbligo di continuarla e condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso;

che il comune di Napoli, che ha esatta conoscenza della situazione alloggiativa degli abitanti, appare il soggetto più idoneo a sostituirsi ai proprietari impediti e che lo stesso sia, pertanto, da rendersi beneficiario dei contributi da erogare in applicazione della disposizione succitata;

che per il carattere straordinario dell'intervento in parola il concorso dello Stato sia da commisurare in misura pari alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla riattazione delle abitazioni;

che appare opportuno disporre in ordine alle modalità di erogazione del concorso statale medesimo;

Viste le norme tecniche concernenti l'esecuzione delle opere di riattazione delle abitazioni, all'uopo formulate dalla commissione composta dai signori: ing. Alessandro Giomi, ing. Paolo Martuscelli, ing. Italo Bonelli, ing. Francesco Civiletti, ing. Alberto D'Errico;

che dette norme tecniche siano da applicare a tutti gli interventi di riattazione di edifici pubblici e privati;

che per l'esecuzione dei lavori in parola possa prescindersi dalla concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione delle opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980, il comune di Napoli si sostituisce ai proprietari in conformità dei principi sulla gestione dell'affare altrui.

Art. 2.

In dipendenza dell'esecuzione dei lavori e della realizzazione delle opere di cui sopra il comune di Napoli è soggetto beneficiario del contributo previsto dall'art. 3, lettera *d*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Detto contributo è commisurato all'entità della spesa effettivamente occorrente, aumentata del 5% per spese tecniche, compresa la revisione dei prezzi. Esso sarà provvisoriamente determinato sulla base della spesa prevista dalla perizia approvata dai competenti organi comunali. L'ammontare definitivo del contributo sarà pari a quello del certificato di regolare esecuzione debitamente confermato ed approvato, che sarà redatto in calce al conto finale, per qualunque importo, e della revisione finale dei prezzi debitamente approvati dei competenti organi comunali.

Il contributo stesso sarà erogato in anticipazione in ragione del 50% della spesa periziata. Il rimanente 50% sarà erogato sull'ammontare dei certificati di acconto, in ragione dei 19/20.

La revisione dei prezzi sara corrisposta in corso d'opera in misura pari all'85% dell'ammontare.

Art. 3.

Per la direzione e la contabilità dei lavori si applicano le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I lavori stessi sono di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del succitato regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4.

Sono approvate le norme tecniche di esecuzione riportate quale parte integrante della presente ordinanza nell'allegato A.

Le norme tecniche di cui al comma precedente si applicano a tutti i lavori di riattazione di edifici, da chiunque eseguiti.

Per l'esecuzione dei lavori in questione si prescinde dalla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Napoli, addì 10 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(V. allegato *A* all'ordinanza 10 dicembre 1980, n. 36).

(1040)

ORDINANZA 10 dicembre 1980, n. 36.

Contributi per la riattazione di fabbricati lievemente danneggiati nei comuni delle regioni Campania e Basilicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Premesso che ai sensi dell'art. 3, lettera *d*), del decreto stesso il commissario straordinario del Governo provvede alla concessione di contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate;

Considerato che ha seguito dei terremoti del novembre 1980 numerosi edifici adibiti a civile abitazione nei comuni delle regioni Campania e Basilicata sono stati lievemente danneggiati sì che possono riattarsi mercé l'esecuzione di opportuni lavori di modesta entità;

che nella situazione attuale di estremo disagio i proprietari degli alloggi sinistrati, oltre che difficilmente reperibili, non sono in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori per la riattazione delle abitazioni con quell'urgenza che esige l'emergenza in atto;

che la natura stessa dei lavori esige nella generalità dei casi unitarietà e simultaneità di esecuzione;

che secondo i principi generali dell'ordinamento è legittima la gestione dell'affare altrui con l'obbligo di continuarla e condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso;

che i cennati comuni delle regioni Campania e Basilicata, che hanno esatta conoscenza della situazione alloggiativa degli abitanti, appaiono i soggetti più idonei a sostituirsi ai proprietari impediti e che gli stessi siano, pertanto, da rendersi beneficiari dei contributi da erogare in applicazione della disposizione succitata;

che per il carattere straordinario dell'intervento in parola il concorso dello Stato sia da commisurare in misura pari alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla riattazione delle abitazioni;

che appare opportuno disporre in ordine alle modalità di erogazione del concorso statale medesimo;

Viste le norme tecniche concernenti l'esecuzione delle opere di riattazione delle abitazioni, all'uopo formulate dalla commissione composta dai signori: ing. Alessandro Giomi, ing. Paolo Martuscelli, ing. Italo Bonelli, ing. Francesco Civiletti, ing. Alberto D'Errico;

che dette norme tecniche siano da applicare a tutti gli interventi di riattazione di edifici pubblici e privati;

che per l'esecuzione dei lavori in parola possa prescindersi dalla concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione delle opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980, i comuni delle regioni Campania e Basilicata e le amministrazioni delle regioni Campania e Basilicata, ove i comuni medesimi non siano in grado di operare, si sostituiscono ai proprietari in conformità dei principi sulla gestione dell'affare altrui.

Art. 2.

In dipendenza dell'esecuzione dei lavori e della realizzazione delle opere di cui sopra i predetti comuni e l'amministrazione delle regioni Campania e Basilicata, nel caso di cui sopra, come soggetti beneficiari del contributo previsto dall'art. 3, lettera *d*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Detto contributo è commisurato all'entità della spesa effettivamente occorrente, aumentata del 5% per spese tecniche, compresa la revisione dei prezzi. Esso sarà provvisoriamente determinato sulla base della spesa prevista dalla perizia approvata dai competenti organi comunali e regionali. L'ammontare definitivo del contributo sarà pari a quello del certificato di

regolare esecuzione debitamente confermato ed approvato, che sarà redatto in calce al conto finale, per qualunque importo, e della revisione finale dei prezzi debitamente approvati dai competenti organi comunali e regionali.

Il contributo stesso sarà erogato in anticipazione in ragione del 50% della spesa periziata. Il rimanente 50% sarà erogato sull'ammontare dei certificati di acconto, in ragione dei 19/20.

La revisione dei prezzi sarà corrisposta in corso d'opera in misura pari all'85% dell'ammontare.

Art. 3.

I lavori stessi sono di somma urgenza, ai sensi dell'art. 70 del succitato regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4.

Sono approvate le norme tecniche di esecuzione riportate quale parte integrante della presente ordinanza nell'allegato *A*.

Le norme tecniche di cui al comma precedente si applicano a tutti i lavori di riattazione di edifici, da chiunque eseguiti.

Per l'esecuzione dei lavori in questione si prescinde dalla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Napoli, addì 10 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

(*alle ordinanze* 10 *dicembre* 1980, *numeri* 35 *e* 36)

NORME TECNICHE

1) Allo scopo di consentire l'agibilità e l'abitabilità provvisoria dei fabbricati danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, in attesa della emananda legge speciale per il ripristino dei danni subiti nelle zone interessate dal sisma, sono consentiti interventi immediati su quegli edifici, ivi comprese stalle, opifici, negozi, locali di pubblico spettacolo, non sostanzialmente degradati che, dalle indagini esperite, siano risultati dissestati per cause non attribuibili alle fondazioni e la cui stabilità non sia minacciata da fattori esterni.

In deroga alla normativa vigente per le costruzioni in zona sismica di cui al decreto-legge 3 marzo 1975, l'intervento di ripristino per l'abitabilità è consentito purché, oltre alle condizioni di cui al comma precedente, sia stata già accertata, con le modalità di cui all'ordinanza n. 15 del commissario straordinario di Governo, la assenza di dissesti alle strutture portanti che comunque possono compromettere la stabilità dell'edificio.

Per gli edifici destinati a pubblici servizi tale accertamento sarà effettuato applicando le procedure previste dall'art. 70 del regolamento sui lavori pubblici 25 maggio 1895, n. 350.

2) Gli interventi di cui sopra sono consentiti alle scale ed androni, alle volte, ai solai, alle coperture, ai cornicioni, alle murature non portanti, ai tramezzi ed agli intonaci.

Tali interventi si caratterizzano come segue:

a) per abitazioni anche rurali dovranno assicurare condizioni statiche e di abitabilità per mezzo di esecuzione di opere di demolizione, rafforzamento, puntellamento e ripristino di murature non portanti (per le quali ultime, in caso di integrale rifazione, dovranno rispettarsi le modalità costruttive di cui al punto C.5., lettera *L*, delle già richiamate norme tecniche di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975), nonché ripristino di impermeabilizzazioni fessurate e rimaneggiamento di manto di tegole;

b) per edifici destinati a pubblici servizi, a pubblici esercizi, nonché classificati agricoli (stalle, depositi di mangime e foraggi, ecc.) con esclusione delle abitazioni, oltre alle opere dette sotto il precedente comma *a*) è consentita l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili per l'agibilità degli stessi rimanendo comunque escluso l'intervento di consolidamento e di ripristino delle strutture portanti;

c) al fine della pronta segnalazione delle variazioni statiche dell'immobile è obbligatoria l'apposizione di spie in corrispondenza delle lesioni apparenti.

Il direttore dei lavori è responsabile della determinazione del numero e della ubicazione delle spie.

I lavori di cui sopra si eseguono in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

NORME PROCEDURALI

1) EVENTUALI DEMOLIZIONI

Nei casi di edifici e parte di essi che determinano pericolo per la pubblica e privata incolumità, il sindaco, sulla base dei relativi accertamenti tecnici, adotta la conseguente motivata ordinanza di demolizione che fà subito notificare al proprietario dello stabile o in caso di irreperibilità di questi affiggere sulla facciata dell'edificio ed all'albo pretorio con invito a provvedere nel termine di 24 ore.

Trascorso inutilmente tale termine vi provvede d'ufficio l'ente di ciò investito.

2) INTERVENTI PER LA RIATTAZIONE DELLE ABITAZIONI

2*a*) I lavori vengono eseguiti in primo luogo dai proprietari dell'edificio, di propria iniziativa oppure dal sindaco previa diffida.

La diffida viene notificata al proprietario dell'abitazione. In caso di inerzia di questi, trascorso il termine di 24 ore il sindaco provvede d'ufficio secondo il principio della gestione dell'affare altrui.

In caso di non reperibilità del proprietario l'esecuzione d'ufficio dei lavori da parte del sindaco viene preceduta dalla affissione della diffida per 24 ore sulla facciata dell'edificio ed all'albo pretorio comunale.

2*b*) L'importo massimo complessivo dei lavori è stabilito in ragione di L. 5.000.000 per unità abitativa, comprensive della quota di quei lavori condominiali indicati nelle norme tecniche eventualmente occorrenti.

In caso di unità abitative comprese in edificio in condominio per l'esecuzione dei lavori è sufficiente la deliberazione di un terzo dei condomini. La pubblica amministrazione è e rimane estranea ad ogni rapporto che potesse sorgere tra i condomini a causa dei lavori eseguiti.

I prezzi sono quelli del provveditorato alle opere pubbliche maggiorati del 30% in considerazione dell'articolazione e della frammentarietà degli interventi.

Sull'importo dei lavori eseguiti va aggiunto il 5% per spese generali del committente e tecniche.

Le spese generali non potranno superare l'1%.

Le competenze professionali, in deroga alle leggi vigenti, dovranno essere contenute nella disponibilità residua, attesi anche il carattere sociale e l'elevato numero delle prestazioni.

3) EDIFICI DESTINATI A PUBBLICI SERVIZI

Per gli interventi stabiliti dalla normativa tecnica, l'importo sarà determinato nell'arco temporale di un mese previa redazione delle perizie di impegno con le procedure previste dall'art. 70 del regolamento dei lavori pubblici n. 350 del 5 maggio 1895.

(1041)

ORDINANZA 10 dicembre 1980, n. 37.

Contributo per deceduti a favore di conviventi superstiti.

Prot. n. 582/*ASS*.

Napoli, 10 dicembre 1980

Ai sigg. Prefetti di:

NAPOLI
AVELLINO
POTENZA
SALERNO
BENEVENTO
CASERTA

OGGETTO: *Deceduti a seguito del sisma del* 23 *novembre* 1980. *Concessione contributo ai sensi dell'art.* 2 *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776.

Si trasmette un fac-simile di domanda che potrà essere utilizzato dagli interessati per la richiesta dei contributi previsti dall'art. 2, lettera *C*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

In calce alla domanda è trascritto uno schema del provvedimento di concessione del contributo.

Codesta prefettura è delegata a provvedere al pagamento per i casi nei quali non sorgono dubbi circa i diretti beneficiari avendo cura di segnalare, tempestivamente, a questo commissariato i casi per i quali sorgono perplessità.

Per il comune di Napoli provvederà questo commissariato.

Si richiama la particolare attenzione di codesta prefettura sull'opportunità che sia prestata la massima collaborazione agli interessati nella stesura della domanda e nella acquisizione della occorrente documentazione, utilizzando, se del caso, il personale di polizia femminile.

Codesta prefettura provvederà, altresì, a dare la massima diffusione alla notizia.

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

DOCUMENTI RICHIESTI PER OTTENERE I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, n. 776.

Domanda.

Stato di famiglia al 23 novembre 1980.

Atto o atti di morte dei familiari.

Se del caso atto notorio comprovante che il deceduto era il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia.

ALLEGATO *A*

DOCUMENTI RICHIESTI PER OTTENERE I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, n. 776.

NAPOLI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . . . residente in . . via . . . . . .
n. . ., avendo perduto nel sisma del 23 novembre 1980 i seguenti familiari nelle circostanze del crollo di . . . . .
. . . .

Cognome	Nome
. . . . .	. . . .
. . . . .	. . . .
. . . . .	. . . .

a) chiede la concessione del contributo di cui all'art. 2, lettera C), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

b) dichiara che il defunto:

☐ non era il capo famiglia;

☐ era il capo famiglia;

☐ pur non essendo il capo famiglia, costituiva, con la sua attività lavorativa, il principale sostegno economico della famiglia.

Allega i seguenti documenti:

stato di famiglia al 23 novembre 1980;

atto o atti di morte dei familiari;

atto notorio concernente il punto *b*).

Napoli, lì . . . . .

. . . .

N.B. — Fare una crocetta sulla casella che interessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

Vista l'istanza che precede;

Ritenuta regolare la documentazione allegata;

Visto l'art. 2, lettera *C*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Autorizza

il pagamento di L. . . . . . . (. . . . .) al sig. . . . .

Napoli, lì . . . .

(1042)

ORDINANZA 12 dicembre 1981, n. 41.

Facilitazioni per viaggi con le ferrovie dello Stato per lavoratori italiani provenienti dall'estero.

TELEGRAMMA DI STATO
URGENTE

Napoli, 12 dicembre 1980

Ministero dei Trasporti - Gabinetto - ROMA;
e p. c.
Ministero degli affari esteri - DGEAS - ROMA;
Ministero degli interni - Gabinetto - ROMA.

SUO TELEX DEL 6 U.S. CONCERNENTE FACILITAZIONE VIAGGI FERROVIARI PUNTO PARERE SCRIVENTE AGEVOLAZIONI AT FAVORE LAVORATORI ITALIANI ET LORO CONGIUNTI IN PARTENZA DA STAZIONI ESTERE ET DIRETTI ZONE ORIGINE COLPITE DA SISMA DOVRANNO ESSERE MANTENUTE SINO AT 15 DICEMBRE 1980 PUNTO ZAMBERLETTI COMMISSARIO STRAORDINARIO GOVERNO ZONE TERREMOTATE CAMPANIA ET BASILICATA.

(1043)

ORDINANZA 15 dicembre 1980, n. 50.

Disciplina dei contratti di compravendita immobiliare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Ritenuto che nella presente emergenza, potrebbero verificarsi speculazioni mediante acquisti di terreni e fabbricati, anche se disastrati, a condizioni inique per i venditori sul facile terreno dello stato di depressione delle famiglie così duramente colpite dai recenti fenomeni sismici;

Ritenuto che nell'interesse dell'economia delle famiglie del luogo ed in definitiva dell'economia delle collettività regionali e nazionale occorre evitare speculazioni del genere avendo riguardo anche ai riflessi, per la ripresa civile, sociale ed economica delle zone interessate;

Coi poteri che gli derivano dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Dispone:

1) Con effetto immediato, i contratti preliminari o definitivi di compravendita o di permuta di beni immobili siti nell'ambito dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980, devono essere sottoposti all'approvazione dell'intendente di finanza, competente per territorio, che a tal fine è delegato col presente atto.

2) Per quel che concerne il territorio del comune di Napoli, l'approvazione di cui al primo comma è limitata agli atti concernenti gli edifici che siano stati danneggiati dal sisma o le relative aree di risulta.

3) A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'area interessata all'applicazione della disposizione di cui al comma 1), sarà quella di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

4) L'approvazione dell'intendenza di finanza deve essere apposta a margine dell'atto e costituisce elemento essenziale per la registrazione o trascrizione dello stesso.

5) Per gli atti stipulati tra il 23 novembre 1980 e la data della presente, i signori intendenti di finanza ed i signori conservatori dei registri immobiliari, i primi anche a mezzo di altri uffici finanziari, sono incaricati di accertare la congruità del prezzo pattuito ed ove questo risulti iniquo, a norma di legge, ad iniziare l'azione di rescissione per lesione.

6) La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nei Bollettini ufficiali delle regioni Campania e Basilicata, nei Fogli annunzi legali delle province interessate e sul quotidiano «Il Mattino»: quest'ultima formalità determinerà da sola l'efficacia della presente ordinanza.

Napoli, addì 15 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1044)

ORDINANZA 18 dicembre 1980, n. 55.

Delega al presidente della giunta regionale della Campania con riferimento ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti in agricoltura con particolare riguardo al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nelle zone terremotate;

che per poter attivare nel modo più rapido l'azione suindicata conviene utilizzare le strutture pubbliche già esistenti per la maggiore efficacia e tempestività degli interventi previsti;

che le strutture regionali consentono — in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle aziende agricole delle zone interessate — di raggiungere più compiutamente le finalità per le quali è stato emanato il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Visto il piano predisposto dal competente assessorato;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Ordina:

1) Le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, sono delegate al presidente della giunta regionale della Campania, con riferimento ai soli interventi urgenti in agricoltura e con particolare riguardo al ricovero ed alla alimentazione del bestiame delle zone terremotate ex art. 2, lettera *e*), del decreto-legge n. 776/80.

Sono escluse comunque le opere di riattazione di fabbricati di cui alle ordinanze di questo commissariato numeri 35 e 36 in data 10 dicembre 1980 e relative norme tecniche e di attuazione.

2) Per l'espletamento delle attività di cui al punto 1) viene messo a disposizione del presidente della giunta regionale della Campania l'importo di lire 10 (dieci) miliardi, che sarà versato al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

3) La presente delega avrà termine il 31 marzo 1981, salvo proroga autorizzata dal commissario straordinario.

4) Entro la data del 30 aprile 1981 il presidente della giunta regionale dovrà produrre documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento della eccedenza dei fondi somministrati, ove verificatasi, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale accesa ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 18 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1045)

ORDINANZA 18 dicembre 1980, n. 56.

Delega al presidente della giunta regionale della Basilicata con riferimento ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti in agricoltura con particolare riguardo al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nelle zone terremotate;

che per poter attivare nel modo più rapido l'azione suindicata conviene utilizzare le strutture pubbliche già esistenti per la maggiore efficacia e tempestività degli interventi previsti;

che le strutture regionali consentono — in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle aziende agricole delle zone interessate — di raggiungere più compiutamente le finalità per le quali è stato emanato il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Visto il piano predisposto dal competente assessorato;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Ordina:

1) Le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, sono delegate al presidente della giunta regionale della Basilicata, con riferimento ai soli interventi urgenti in agricoltura e con particolare riguardo al ricovero ed alla alimentazione del bestiame delle zone terremotate ex art. 2, lettera *e*), del decreto-legge n. 776/80.

Sono escluse comunque le opere di riattazione dei fabbricati di cui alle ordinanze di questo commissariato numeri 35 e 36 in data 10 dicembre 1980 e relative norme tecniche e di attuazione.

2) Per l'espletamento delle attività di cui al punto 1) viene messo a disposizione del presidente della giunta regionale della Basilicata l'importo di lire 2 (due) miliardi, che sarà versato al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

3) La presente delega avrà termine il 31 marzo 1981, salvo proroga autorizzata dal commissario straordinario.

4) Entro la data del 30 aprile 1981 il presidente della giunta regionale dovrà produrre documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento della eccedenza dei fondi somministrati, ove verificatasi, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Potenza, nella contabilità speciale accesa ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 18 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1046)

ORDINANZA 20 dicembre 1980, n. 59.

Esenzione dal pagamento del ticket per medicinali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Considerato che per sopperire alle esigenze dei meno abbienti delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 si rende necessario sollevarli dal pagamento della quota (ticket) che le vigenti disposizioni pongono a carico dell'assistito per l'acquisto di medicinali;

che appare opportuno individuare le categorie che possono fruire di tale beneficio e disporre in ordine alla documentazione occorrente;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Sino alla data del 30 aprile 1981 è a carico del fondo in gestione di questo commissariato straordinario la quota che le vigenti disposizioni in materia di assistenza farmaceutica pongono a carico dell'assistito.

Art. 2.

Tale beneficio è accordato a coloro che fruiscono di un reddito annuo non superiore a lire 8 milioni, che alla data del 23 novembre 1980 avessero la residenza in uno dei centri di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 e che abbiano subito danni alla persona o abbiano avuto riconosciuta inagibile l'abitazione a causa del sisma del novembre 1980.

Art. 3.

Il possesso del reddito di cui all'articolo precedente viene comprovato mediante certificazione dell'ufficio delle imposte dirette o mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

I rimanenti requisiti sono comprovati mediante certificazione del sindaco.

Napoli, addì 20 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1047)

ORDINANZA 25 dicembre 1980, **n. 63.**
Contributo per la perdita di masserizie.

Prot. n. 1841/*ASS.*

Napoli, 25 dicembre 1980

Ai signori sindaci delle province di:

NAPOLI
AVELLINO
POTENZA
SALERNO
BENEVENTO
CASERTA
MATERA

e p. c.

Alle prefetture di:

NAPOLI
AVELLINO
POTENZA
SALERNO
BENEVENTO
CASERTA
MATERA

OGGETTO: *Contributo ai sensi dell'art. 2 (lettera* d) *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.*

L'art. 2 (lettera *d*) del decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, fino a lire tre milioni, per ciascun nucleo familiare, in favore delle famiglie che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione.

Le SS.LL. sono delegate a provvedere al pagamento per i casi nei quali non sorgono dubbi circa l'erogazione della provvidenza in questione avendo cura di segnalare tempestivamente a questo commissariato i casi per i quali sorgono perplessità.

Al riguardo si trasmettono il prospetto (allegato *A*) utile ai fini della determinazione della somma in relazione al danno subito, un fac-simile di domanda (allegato *B*) che potrà essere utilizzato dagli interessati, un foglio (allegato *C*) con le indicazioni dei documenti richiesti ed un modello (allegato *D*) per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'opportunità che sia prestata la massima collaborazione agli interessati nella stesura della domanda e nella acquisizione della occorrente documentazione che va redatta tutta in carta semplice e con esenzione da qualsiasi diritto o contributo.

Si confida che alla presente sarà data la massima diffusione nel senso di informare gli interessati che gli uffici comunali, le prefetture e l'apparato di questo commissariato sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti e supporti.

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO

Danno subito	Somma da corrispondere
1) Sino a 1.999.999	1/3 del valore dei beni perduti
2) Da 2.000.000 a 3.999.999	1 milione
3) Da 4.000.000 a 5.999.999	1 milione e mezzo
4) Da 6.000.000 a 7.999.999	2 milioni
5) Da 8.000.000 a 9.999.999	2 milioni e mezzo
6) Da 10.000.000 in poi	3 milioni

ALLEGATO *B*

Al signor Sindaco . . . .

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . . . .
e residente a . . . . in via . . . .
avendo perduto, a causa del terremoto del 23 novembre 1980, i beni dell'abitazione sita a . . . . (. . . .)
in via . . . ., menzionati nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, chiede la concessione del contributo di cui all'art. 2 (lettera *d*) del decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Allega, al riguardo, i seguenti documenti:

stato di famiglia del 23 novembre 1980;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

certificato rilasciato dal tecnico comunale, vistato dal sindaco.

. . . .

IL SINDACO DI

. . . .

Vista l'istanza che precede;

Ritenuta regolare la documentazione allegata;

Visto l'art. 2 (lettera *d*) del decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980;

Autorizza:

il pagamento di L. . . . . . . (lire . . . .
. . . .) al sig. . . . .

. . . . . ., li . . . .

Il sindaco

. . . .

ALLEGATO *C*

DOCUMENTI RICHIESTI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 2 (LETTERA *D*) DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N. 776, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874.

Domanda.

Stato di famiglia.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale l'interessato menziona, analiticamente, i beni dell'abitazione che siano andati perduti a causa del terremoto del 23 novembre 1980 con l'indicazione del valore di essi.

Certificato rilasciato dal tecnico comunale, vistato dal sindaco, relativo alla distruzione totale o parziale dell'abitazione.

ALLEGATO *D*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Resa dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)
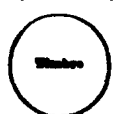
L'anno 198... addì . . . . del mese di . presso . . innanzi al sottoscritto è personalmente compars .. ...l... sig. . nat... il . . a . . e residente a . . . via . . la cui identità è stata accertata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento.

Dopo aver richiamato l'attenzione de... predett... sulle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ... stess ..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, dichiarare che, a causa del terremoto del 23 novembre 1980, sono andati perduti i seguenti beni dell'abitazione sita a . . . in via . . . . .;

Beni	Valore
—	—
. . .	. . .

Ai sensi, e per gli effetti della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, attesto che la suesposta dichiarazione è stata resa e sottoscritta, in mia presenza, dal dichiarante per ottenere il contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 2 (lettera *d*) del decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.

. . ., li . . . . .

(Firma)

(1048)

ORDINANZA 25 dicembre 1980, n. **66**.

Delega al rettore dell'Università degli studi di Napoli per la riattazione delle sedi universitarie.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Considerato che si rende indispensabile ed urgente provvedere a lavori a tutela della pubblica incolumità e per la riattivazione del servizio dell'istruzione superiore nelle sedi accademiche indicate nella nota 24 dicembre 1980, n 2383, dell'Università degli studi di Napoli per una spesa complessiva presunta di L. 1.550.000.000 secondo meglio specificata nella succitata nota dell'Università;

Ritenuta l'opportunità di delegare al compimento di tali lavori il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

Art. 1.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli è delegato all'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità e per la riattivazione del servizio dell'istruzione superiore nelle sedi accademiche indicate nella nota 24 dicembre 1980, n. 2383, dell'Università, citata in premessa.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo sono di somma urgenza agli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, numero 350.

Art. 3.

All'esecuzione dei lavori di cui al precedente art 1 provvederà il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli secondo le norme del ripetuto regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e indicazioni.

Art. 4.

All'occorrente spesa presunta di L. 1.550.000.000 si provvede mediante apertura di credito in favore del magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli.

A richiesta del magnifico rettore saranno disposte aperture di credito di parte dell'anzidetta complessiva spesa di lire 1.550.000.000.

Il magnifico rettore dell'Università di Napoli renderà il conto amministrativo nei modi di legge.

Art. 5.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania eserciterà l'alta vigilanza.

Napoli, addì 25 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1049)

ORDINANZA 29 dicembre 1980, n. **69**.

Reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Considerato che si rende indispensabile ed urgente provvedere al reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980 mediante la realizzazione di insediamenti provvisori che consentano la più rapida ripresa della convivenza sociale nelle zone disastrate;

che al perseguimento di tale finalità sia opportuno mobilitare gli apporti che nella fase della realizzazione possono recare i comuni interessati, quali concessionari dell'esecuzione degli interventi da attuare e per le scelte delle aree di impianto;

che al fine di conseguire risultati qualitativamente ed economicamente accettabili sia necessario procedere ad estese ed accurate indagini di mercato e predisporre organismi che possano curare il coordinamento degli interventi da attuare anche mediante l'applicazione dei compiti di consulenza tecnica e legale ai comuni concessionari;

che debba disporsi anche in ordine alla vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui consteranno gli insediamenti provvisori;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Entro venti giorni dalla data della presente ordinanza i comuni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, con deliberazione consiliare immediatamente esecutiva, indicano le aree da destinare agli insediamenti provvisori e le prescrizioni da osservare per la loro realizzazione.

L'indicazione delle aree e le prescrizioni di cui al comma precedente valgono esclusivamente per la costruzione degli alloggi, con natura provvisoria, nelle zone più disastrate e per interventi speciali nelle aree metropolitane.

La deliberazione di cui al primo comma è subito trasmessa al commissario il quale la comunica alla giunta regionale. Questa, nei successivi 5 giorni, fa conoscere il proprio avviso.

In caso di inerzia del comune, previa messa in mora, all'individuazione delle aree con le relative prescrizioni provvede il capo dell'ufficio di cui al successivo articolo sette.

Art. 2.

L'acquisizione delle aree e la costruzione degli immobili occorrenti per la realizzazione degli insediamenti abitativi provvisori, con le indispensabili concessioni, è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente ad ogni effetto della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società convenzionate provvedono alla redazione dei piani particellari grafici e descrittivi dei terreni da espropriare.

All'acquisizione delle aree provvede il capo dell'ufficio speciale regionale di cui al successivo articolo sette.

Art. 3.

All'aggiudicazione dei lavori si provvede mediante trattativa privata in deroga ad ogni diversa disposizione vigente.

Art. 4.

Ove alla realizzazione degli insediamenti abitativi, con le relative urbanizzazioni e le necessarie connessioni, non possano provvedere i comuni concessionari si sostituiscono gli uffici speciali regionali di cui al successivo articolo sette.

Art. 5.

E' costituito in seno agli uffici del commissariato straordinario del Governo il comitato tecnico consultivo che rende il parere sui progetti delle opere che costituiranno gli insediamenti provvisori.

Il comitato tecnico consultivo è così composto (*):

a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede;

b) dai provveditori regionali alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata;

c) dai capi degli uffici tecnici dei provveditorati regionali alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata;

d) dai capi degli uffici tecnici erariali di Napoli e di Potenza;

e) da quattro funzionari tecnici competenti nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici designati, in ragione di due ciascuno dai presidenti delle giunte delle regioni Campania e Basilicata.

Alle adunanze del comitato tecnico consultivo possono chiamarsi a partecipare, con voto deliberativo, di volta in volta, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania.

Il comitato tecnico consultivo può essere chiamato a rendere parere in ogni altro affare per il quale lo ritenga opportuno il commissario straordinario del Governo.

Quando gli affari sui quali è chiamato a rendere parere l'organo consultivo lo rendano necessario ed opportuno, il comitato è integrato con i seguenti componenti:

a) due vice-commissari straordinari amministrativi;

b) gli avvocati distrettuali dello Stato di Napoli e di Potenza;

c) gli intendenti di finanza di Napoli e di Potenza;

d) i direttori delle ragionerie regionali dello Stato della Campania e della Basilicata;

e) i vice-provveditori alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata;

f) il magistrato della Corte dei conti in servizio presso il commissariato straordinario;

g) il funzionario del Tesoro in servizio presso il commissariato straordinario;

h) l'avvocato dello Stato in servizio presso il commissariato straordinario;

i) il capo della sezione affari legali e amministrativi del commissario straordinario.

Art. 6.

E' costituito in seno agli uffici del commissario straordinario del Governo un servizio tecnico ispettivo che è posto alle dipendenze di un vice-commissario straordinario tecnico.

Il servizio tecnico ispettivo invigila sull'attività degli uffici speciali regionali di cui al successivo art. 7 ed assolve alle funzioni che il regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, assegna agli ispettori del compartimento.

Il capo del servizio tecnico ispettivo è il consulente tecnico del commissario straordinario del Governo.

Art. 7.

Sono costituiti, con sede in Napoli e Potenza, gli uffici speciali regionali per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate dai terremoti del novembre 1980, a capo dei quali sono preposti dirigenti dello Stato, che collocati fuori ruolo al Ministero dell'interno assumono ad ogni effetto di legge il livello di dirigente generale.

Il personale occorrente per il funzionamento degli uffici specializzati sarà reperito tra i dipendenti dello Stato e quello delle società convenzionate di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Gli uffici speciali di cui all'articolo precedente pongono a disposizione dei comuni le strutture operative adeguate alla esecuzione degli interventi ed effettuano le ricerche di mercato necessarie avvalendosi di società specializzate nel settore, all'uopo convenzionate.

Le società di cui al comma precedente forniscono, altresì, il personale occorrente al funzionamento degli uffici speciali e per il censimento del fabbisogno alloggiativo, la scelta delle tipologie edilizie meglio corrispondenti alle necessità delle popolazioni da insediare, il dimensionamento delle infrastrutture e la scelta delle aree di impianto degli insediamenti provvisori e le relative prescrizioni.

Le società convenzionate propongono gli eventuali accorpamenti delle opere e curano il coordinamento degli interventi e l'assistenza tecnica nel corso della loro esecuzione.

Art. 9.

Gli uffici speciali regionali esercitano l'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori, istruiscono i progetti compresi quelli di variante e/o suppletivi, vistano i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale, rendono parere sulla concessione di eventuali proroghe e sui verbali di concordamento di prezzi nuovi, confermano i verbali di sospensione, riferiscono su eventuali domande di compensi delle imprese ed a richiesta del commissario straordinario del Governo o del capo del servizio tecnico ispettivo curano ogni accertamento, ispezione, contestazione, verifiche e quant'altro occorra per la migliore riuscita delle opere.

(*) Vedi ordinanza n. 76 a pag. 215.

Art. 10.

Il capo dell'ufficio regionale speciale riferisce mensilmente al commissario straordinario del Governo che trasmette la relazione al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro della programmazione economica.

Il capo dell'ufficio regionale speciale riferisce in conferenza personale al presidente della giunta regionale o ad un suo delegato.

Napoli, addì 29 dicembre 1980

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1050)

ORDINANZA 2 gennaio 1981, n. **74.**

Assegnazione di fondi agli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali per la salvaguardia e il recupero di stabili di interesse architettonico, artistico, archeologico e storico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

Considerato che, a seguito dei terremoti del novembre 1980, sono rimasti danneggiati in Campania e Basilicata numerosi stabili e notevole materiale di interesse architettonico, artistico, archeologico e storico;

Ravvisata la necessità di dover provvedere con urgenza alla salvaguardia ed al recupero degli anzidetti beni danneggiati;

Ritenuto opportuno per tale scopo di conferire incarico agli uffici periferici dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali (soprintendenze per i beni ambientali o architettonici, soprintendenze per i beni artistici e storici, archivi di Stato, soprintendenza archeologica e biblioteche) di provvedere agli interventi necessari ed urgenti per il recupero, la conservazione e la salvaguardia dell'anzidetto patrimonio danneggiato dal sisma;

Ritenuto che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 776/80 può provvedersi alle suindicate esigenze con la disponibilità del fondo di cui al medesimo provvedimento legislativo

Dispone:

Ai sottoelencati uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali vengono assegnate mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80:

CAMPANIA

Napoli:

soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - per pronti interventi . . .	L.	2.000.000.000
soprintendenza per i beni artistici e storici - per pronti interventi	»	500.000.000
biblioteca nazionale - per pronti interventi	»	50.000.000
archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	»	5.000.000

Benevento:

archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio		20.000.000

Caserta:

archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	L.	5.000.000

Salerno:

soprintendenza archeologica - per pronti interventi	L.	300.000.000

BASILICATA

Potenza:

soprintendenza archeologica - per interventi urgenti	L.	250.000.000
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - per pronti interventi . . .	»	900.000.000
archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	»	30.000.000

Matera:

soprintendenza per i beni artistici e storici - per recupero beni	L.	150.000.000

Matera:

archivio di Stato	L.	25.000.000
Totale . . .	L.	4.235.000.000

I soprintendenti sono autorizzati a stipulare contratti anche con enti estranei all'amministrazione dei beni culturali, in deroga alle vigenti disposizioni e comunque fino al 28 febbraio 1981. I prezzi unitari dei contratti, esclusi i lavori di restauro artistico, saranno quelli indicati dalla tariffa edita nel marzo 1980 dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania, maggiorati del 35 per cento ma con esclusione della maggiorazione prevista dalla stessa tariffa per lavori di manutenzione.

Entro il predetto termine del 28 febbraio 1981, i soprintendenti sono altresì autorizzati, ove risulti insufficiente il proprio personale tecnico, a conferire incarichi di progettazione, direzione lavori collaudo e liquidazione a liberi professionisti specializzati in restauri. I compensi saranno contenuti, per assistenza totale, nella misura del 5 per cento dell'importo dei lavori progettati e diretti; mentre in caso di assistenza parziale, i compensi saranno determinati nelle aliquote dell'onorario per assistenza totale stabilito dalla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, esclusa ogni maggiorazione.

Le soprintendenze devono presentare, entro il 30 aprile 1981, il documentato rendiconto delle spese sostenute al commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata presso la prefettura di Napoli.

L'eventuale eccedenza dei fondi somministrati deve essere versata, d'intesa con il commissario straordinario, alla contabilità speciale accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli per le esigenze delle zone terremotate della Campania e della Basilicata

Napoli, addì 2 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1051)

ORDINANZA 3 gennaio 1981, n. **79.**

Contributo per costruzione di boxes per attività artigianali, commerciali e terziarie.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visti i decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 22 dicembre 1980, n. 875;

Considerato che, nell'intento di dare sistemazione provvisoria a coloro che esercitano piccole attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, e che hanno avuto i locali danneggiati a causa del terremoto del novembre 1980, si rende utile disporre la concessione di contributi che consentano la realizzazione di boxes metallici o di legno da parte degli stessi interessati;

Considerato che, analogamente, appare utile disporre l'erogazione di contributi anche per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sopra indicate;

Ritenuto che all'accertamento della congruità delle spese e della regolarità dell'esecuzione dei boxes e dell'acquisto delle attrezzature possa provvedersi a mezzo dei sindaci che, all'uopo, si avvarranno del personale tecnico a disposizione dei comuni;

Considerato che all'erogazione dei contributi stessi possa provvedersi a mezzo dei prefetti delle province interessate mediante l'assegnazione dei fondi di contabilità speciale, da rendicontare nei modi di legge;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

A coloro che svolgono attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, che hanno avuto locali danneggiati a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e che intendano realizzare boxes in metallo o legno sono concessi contributi nella misura massima di L. 2.000.000 (duemilioni) per ciascuna unità provvisoria realizzata e di L. 800.000 (ottocentomila) per l'acquisto delle attrezzature inerenti l'attività espletata, fuori dei casi di cui ai punti *c*) e *d*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, quando il ricorso alle possibilità previste da dette norme non si presenti di sollecita attuazione.

Art. 2.

Al pagamento dei contributi di cui all'art. 1 provvederà il prefetto della provincia nel cui territorio vengono effettuati i lavori e le forniture in premessa indicate, previo accertamento della congruità delle spese a cura dei sindaci interessati, i quali si avvarranno del proprio personale tecnico.

Art. 3.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, il commissario straordinario accrediterà ai signori prefetti in apposito conto di contabilità speciale il fabbisogno finanziario occorrente.

I signori prefetti renderanno, entro il 30 aprile 1981, documentato rendiconto al commissario straordinario.

L'eventuale eccedenza di fondi somministrati dovrà essere versata in entrata alla contabilità speciale pro-terremotati decreto-legge n. 776/80, attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

Napoli, addì 3 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1052)

ORDINANZA 6 gennaio 1981, n. **80**.

Norme tecniche e norme procedurali per la riattazione di fabbricati lievemente danneggiati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze n. 35/O e n. 36/O del 10 dicembre 1980, n. 54/N del 17 dicembre 1980 e n. 61/O del 20 dicembre 1980 con le quali è stata dettata una prima disciplina per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati ai fini della loro rapida riutilizzazione;

Vista la propria lettera n. 53/N del 17 dicembre 1980, con la quale sono state diramate talune istruzioni chiarificatrici in materia;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, a conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980;

Considerato che con la promulgazione di essa sono stati definiti, tra l'altro, dallo stesso legislatore i criteri e le procedure per la riparazione dei fabbricati lievemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, onde consentire il rientro o la permanenza degli occupanti;

Ritenuto di dover consentire una rapida e coordinata applicazione della legge in premessa e ribadire che le relative procedure vanno osservate in deroga ad ogni diversa norma vigente, ivi comprese quelle dettate dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1487;

Visto l'apposito schema di criteri, norme tecniche e procedure predisposto da un comitato tecnico all'uopo nominato e sul quale si è pronunziato favorevolmente il comitato tecnico consultivo di questo commissariato nella seduta del 5 gennaio 1981;

Dispone:

Sono approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali riportate nell'allegato al presente provvedimento, per l'esecuzione dei lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980.

L'esecuzione delle opere di cui al punto precedente avviene in deroga alla normativa ed in esenzione da contributi ed oneri previsti dalle disposizioni vigenti, comprese quelli in premessa indicate.

Napoli, addì 6 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(*Omissis*).

NORME TECNICHE

A) EDIFICI PER CIVILI ABITAZIONI.

A1) *Edifici in muratura.*

Per gli edifici costruiti con struttura verticale portante in muratura (tufo, mattoni, pietrame, mista, ecc.) e con solai in c.a., e laterizi, in legno, in ferro o a volte, e per i quali non sussistono dissesti alle strutture di fondazione, sono ammessi i seguenti lavori:

a) *scale e androni*: puntellamento con opere provvisionali in legno o in ferro;

b) *murature portanti*: riprese in mattoni e malta cementizia: consolidamenti e riprese con iniezioni cementizie; incatenamento di pareti e volte;

c) *piattabande su vani porte, finestre e balconi*: ripristino mediante doppie travi in ferro e tiranti in ferro, nonché riempimento in calcestruzzo cementizio dosato a non meno di q.li 3 di cemento;

d) *solai*: rinforzi con travi in ferro, ed opere connesse;

e) *archi e volte*: incatenamenti per l'assorbimento delle spinte; risarciture di lesioni mediante cuci e scuci in mattoni, iniezioni cementizie;

f) *coperture*: ripristino di impermeabilizzazione, rimaneggiamento di manto di tegole compresa la piccola orditura;

g) *cornicioni*: demolizioni, impermeabilizzazioni delle strutture esposte;

h) *intonaci e rivestimenti esterni*: rimozione dei tratti dissestati e intonacatura con malta cementizia dei tratti delle pareti scoperte;

i) *tramezzi*: demolizione dei tratti dissestati e loro ripristino; in caso di integrale rifazione dovranno essere impiegati mattoni forati e malta cementizia e sui vani porta andranno realizzati cordoli in c.a. estesi per tutta la lunghezza della parete, opportunamente incassati nei muri portanti;

l) *intonaci interni*: rimozione dei tratti dissestati e loro rifazione;

m) *lavori vari*: di limitata entità e indispensabili per la funzionalità degli interventi di cui alle lettere precedenti.

A2) *Edifici in calcestruzzo armato.*

Per gli edifici con strutture portanti in c.a., sono ammesse le riparazioni di cui ai punti: a), c), d), f), g), h), i), l), m), nonché il ripristino delle murature di tompagnatura e relativi intonaci.

Sono esclusi gli interventi su fondazioni, ma sono consentiti quelli su travi, pilastri e solai, purché siano marginali rispetto al totale dell'opera.

B) Edifici pubblici *di proprietà di enti locali* (*regione, amministrazione provinciale, comune*).

Sono ammesse, oltre gli interventi considerati per gli edifici privati, tutte quelle opere strettamente necessarie per un sollecito ripristino dell'agibilità e della funzionalità degli edifici al fine cui sono destinati, con esclusione degli interventi sulle fondazioni.

C) Edifici privati adibiti a servizi pubblici.

C1) *Totalmente destinati ad uso pubblico*:

Sono ammessi gli interventi detti al punto *B*).

C2) *Parzialmente destinati ad uso pubblico.*

Le opere a carattere condominiale sono quelle dette ai punti A1 o A2.

Per i lavori particolari relativi alla parte dell'edificio destinata a pubblici servizi sono ammessi gli interventi di cui alla lettera *B* (edifici pubblici), fermo restando che per le altre unità immobiliari valgono le norme dette ai punti A1 o A2.

D) Edifici destinati a comunità (*case di riposo, case di cura private, comunità religiose, orfanotrofi e similari*).

Sono ammessi i lavori detti sotto i punti A1 ed A2, considerando ai fini contributivi per unità abitativa un volume di 600 mc., con esclusione dal conteggio della cubatura dei portici e dei porticati.

E) Edifici destinati anche in parte ad attività agricole, artigiane, commerciali e turistiche.

Sono in corso di emanazione specifiche istruzioni.

F) Edifici del demanio dello Stato.

F1) *Unità immobiliari destinate a civili abitazioni*:

Valgono le norme di cui ai punti A1 e A2.

F2) *Unità immobiliari destinate ad uffici, caserme, biblioteche, musei ecc.*:

Valgono le norme di cui al punto *B*.

G) Edifici di culto.

Sono ammessi gli interventi previsti dal decreto-legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

H) Opere a tutela della pubblica incolumità e di pubblico interesse.

H1) *Demolizioni totali.*

Si procede alla demolizione di edifici parzialmente crollati o dissestati in maniera tale da non consentirne il recupero, quando gli stessi insistono su pubbliche vie o quando lo stato di pericolosità minaccia altri edifici abitabili o riattabili.

H2) *Demolizioni parziali.*

Quando a seguito dei dissesti causati dal sisma una parte non recuperabile di edificio costituisce pericolo per la pubblica via ovvero minaccia edifici viciniori abitabili o riattabili, si procede alla sua demolizione.

Gli immobili di interesse storico, artistico, letterario ecc. e oggetto di tutela da parte delle soprintendenze ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e n. 1497 del 29 giugno 1939 potranno essere oggetto dei lavori C1 o C2 solo dopo il nulla osta delle competenti soprintendenze.

Qualora il predetto nulla osta non sia pervenuto entro tre giorni dalla data di ricezione della richiesta per fonogramma o per telegramma l'autorità richiedente è autorizzata a procedere

Nel caso in cui nel termine predetto sia stato espresso parere contrario alla demolizione, mentre l'autorità richiedente è sollevata da ogni responsabilità connessa con la mancata demolizione, le soprintendenze sono tenute ad adottare i provvedimenti esecutivi alternativi, con spesa a carico del commissariato straordinario.

H3) *Puntellatura.*

Quando un edificio o parte di esso, pur se in dissesto, è recuperabile, si procede al puntellamento se costituisce pericolo per la pubblica via ovvero se minaccia d'abbattersi su fabbricati viciniori abitabili o riattabili.

NORME PROCEDURALI

A) Istanze di contributo

A1) *Edificio comprendente una sola abitazione* (*o un solo esercizio*):

Il proprietario ha titolo, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per produrre al sindaco istanza di contributo.

L'inquilino dell'unità immobiliare singola può produrre la istanza entro trenta giorni successivi al predetto termine, qualora non vi abbia provveduto il proprietario.

In caso di accordo tra le parti, l'inquilino può produrre l'istanza nei termini assegnati al proprietario. In tal caso, sull'istanza dovrà essere esplicitato l'assenso del proprietario mediante sottoscrizione. Beneficiario del contributo è l'inquilino che esegue i lavori di riattamento.

A2) *Condomini*:

L'istanza di contributo, con le stesse modalità di cui al punto A1, deve essere presentata dall'amministratore, ove esiste, o dal rappresentante della maggioranza semplice dei proprietari. In deroga alle norme vigenti, le determinazioni dell'assemblea *condominiale, convocata di urgenza* dall'amministratore o da uno dei proprietari, sono vincolanti anche con una maggioranza semplice degli intervenuti, a prescindere dal valore delle quote.

All'istanza dovrà essere allegata copia del verbale dell'assemblea condominiale o dell'adunanza dei proprietari.

Ove da parte dell'assemblea dei condomini o dei proprietari non risulti comunque possibile adottare alcuna deliberazione, anche uno solo dei condomini o dei comproprietari può sostituirsi all'assemblea per la presentazione dell'istanza. Questi curerà l'esecuzione dei lavori relativi alle parti comuni dell'edificio e diverrà titolare del contributo. Copia dell'istanza dovrà essere inviata anche al pretore del mandamento competente per territorio.

A3) Il sindaco, al fine di limitare i termini di cui all'art. 4-*ter*, ove proprietario e locatario non intendano provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, invita gli stessi a rendere dichiarazione in tal senso ed invia loro apposito modello di dichiarazione (allegato in fac-simile) da restituirsi sottoscritto da entrambi.

Tale dichiarazione abilita il sindaco, senza ulteriore comunicazione, ad eseguire subito i lavori di riattazione.

A4) Per le tipologie d'edifici di cui ai punti *C*) e *D*) delle norme tecniche, le istanze di contributo vanno rivolte, nei termini suindicati, ai sindaci dei comuni nei quali ricadono gli immobili danneggiati.

B) Accertamenti tecnici

S'intendono accertamenti tecnici ai sensi della lettera «*D*» dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, così come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874:

B1) le risultanze delle note tecniche inserite in calce alle schede A e B di cui alle ordinanze commissariali n. 35 e n. 36 del 30 novembre 1980, redatte dagli accertatori comunali;

B2) gli esiti degli accertamenti effettuati, su richiesta dei comuni o del commissario, dai centri universitari. Tali esiti sono prevalenti qualora contrastanti con le risultanze di cui al punto precedente;

B3) le risultanze degli accertamenti comunque espletati, con o senza scheda, dai tecnici comunali o da accertatori all'uopo nominati da parte dei comuni o del commissario;

B4) le determinazioni delle commissioni tecniche comunali nominate dal commissario ai sensi del 7° capoverso dell'art. 3 della legge succitata;

B5) altre procedure avviate:

a) per gli edifici per i quali i comuni, sulla base delle schede redatte dagli accertatori, o di visite effettuate da tecnici comunali (anche senza redazione di scheda), hanno emesso diffida a provvedere all'esecuzione di opere indispensabili provvisionali o definitive per far tornare abitabile l'immobile, i proprietari possono eseguire i necessari lavori sulla base di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato di loro fiducia, presentata al sindaco del comune o alle circoscrizioni comunali ove esistono, per il visto dell'apposita commissione tecnica comunale di cui al precedente punto B4);

b) fuori dell'ipotesi di cui al punto precedente, in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti tecnici già richiesti (e che vengano emessi i conseguenti provvedimenti del sindaco), i proprietari possono eseguire i lavori necessari previsti dalla presente e secondo la normativa di cui al punto precedente, rimettendosi alle successive determinazioni in ordine alla spettanza del contributo;

c) per l'ammissibilità a contributo nei casi B5 *a*) e B5 *b*) dovrà comunque procedersi con le modalità appresso indicate.

Nelle more della costituzione delle apposite commissioni tecniche di cui alla legge n. 874/1980 o nei casi di impossibilità ad operare delle stesse commissioni per motivi di forza maggiore, accertata dal sindaco, il visto di competenza delle commissioni tecniche sarà apposto:

a) per i comuni provvisti di ufficio tecnico, dal capo dell'ufficio tecnico, o da funzionari tecnici suoi delegati o da tecnici abilitati liberi professionisti convenzionati col comune;

b) per i comuni sprovvisti di ufficio tecnico, da tecnici abilitati liberi professionisti convenzionati col comune.

Le convenzioni con i tecnici liberi professionisti dovranno fare esplicito richiamo al rispetto delle presenti norme tecniche e procedurali.

C) CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

C1) *Ammissione a contributo.*

Per l'ammissione a contributo degli aventi diritto (proprietari o chi per essi), unitamente all'istanza di cui al punto *A*), deve essere presentata apposita perizia giurata, redatta in triplice copia da tecnico abilitato, al sindaco del comune per il visto dell'apposita commissione tecnica comunale, nominata dal commissario con le puntualizzazioni di cui al punto B5.

L'istanza deve essere presentata alla circoscrizione competente per territorio nei comuni ove queste sono istituite.

Nell'istanza il richiedente deve precisare se egli sia proprietario o inquilino.

L'ammissione a contributo avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo l'*ordine cronologico di presentazione delle istanze corredate come prescritto.*

C2) *Perizia dei lavori di riparazione.*

La perizia a corredo dell'istanza di contributo deve comprendere:

1) relazione tecnica descrittiva del danno e delle opere che si intendono realizzare per la riattazione dell'immobile. In detta relazione dovrà essere precisato il tempo utile necessario per l'esecuzione dei previsti lavori;

2) computi metrici estimativi distinti per i lavori condominiali e per quelli delle singole unità immobiliari (per questi ultimi dovranno essere indicati unitamente al numero del piano e dell'interno, anche il locatore ed il locatario);

3) quadro economico riepilogativo precisante gli importi dei lavori condominiali, gli importi dei lavori delle singole unità immobiliari, l'importo delle spese tecniche (4 %) e quello delle spese generali del committente (1 %);

4) eventuale documentazione fotografica dei danni più significativi.

I tecnici incaricati devono precisare in calce alla perizia che:

a) i lavori periziati sono conseguenti al terremoto 23 novembre 1980 e rientrano nelle categorie di opere di cui alla presente ordinanza;

b) i prezzi applicati sono quelli della tariffa del provveditore alle opere publbiche per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1980, aumentati del 30 % (come indicato in tariffa stessa per le opere di manutenzione) e ancora del 30 % per tener conto dell'aggiornamento dei prezzi al 1° gennaio 1981 e dell'articolazione e della frammentarietà degli interventi, ovvero quelli della tariffa del genio civile di Potenza in vigore dal 1° gennaio 1980, con la sola maggiorazione del 30 %;

c) per le competenze tecniche (dalla progettazione alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere) è stata considerata l'aliquota del 4 % dell'importo dei lavori, in deroga alle disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, atteso il carattere sociale degli interventi;

d) per le spese generali del committente è stata prevista l'aliquota dell'1 % dell'importo dei lavori;

e) i lavori periziati saranno diretti e collaudati dallo stesso progettista, comprendendo l'aliquota forfettizzata del 4 % tutte le prestazioni professionali ed il rimborso spese.

Per ogni edificio non può essere redatta che una unica perizia.

D) SUBENTRO AL PROPRIETARIO NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE

D1) *Proprietario irreperibile.*

Nel caso di non reperibilità del proprietario (intendendo per esso anche la maggioranza dei proprietari di un condominio), ad esso si sostituisce l'inquilino nei modi e termini stabiliti dall'art. 4-*ter* della citata legge 874/80 (decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

D2) *Proprietario ed inquilino inadempiente.*

Nei casi in cui l'inquilino o il proprietario non provvedano agli adempimenti relativi al ripristino dell'immobile entro i termini previsti dalla legge 874/80, il sindaco, previa diffida ad entrambi, può sostituirsi al proprietario nella esecuzione dei lavori, usufruendo del contributo cui avrebbe diritto il proprietario; l'eventuale maggiore costo delle opere necessarie rispetto al contributo di cui alla legge 874/80 ed all'ordinanza commissariale n. 68 del 27 dicembre 1980, sarà posto a carico del proprietario e riscosso con le procedure esecutive previste per le entrate dello Stato dalla legge 14 febbraio 1910, n. 639.

Anche a tal fine l'accertamento di natura tecnica eseguito dalla commissione tecnica comunale ha valore di perizia giurata, in conformità a quanto disposto dal 7° comma dell'art. 3 della legge 874/80.

E) OPERE URGENTI (DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI)

Nei casi in cui ricorrono gli estremi per l'esecuzione delle opere previste al punto *H* delle norme tecniche, il sindaco emette ordinanza di immediata esecuzione a carico del proprietario, attuando intanto le misure cautelative necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'ordinanza deve essere subito notificata al proprietario e, in caso di sua irreperibilità, sarà esposta all'albo pretorio ed affissa per 72 ore sulla facciata dell'edificio.

Trascorso inutilmente detto termine, il sindaco provvede d'ufficio, a mezzo di ditte specializzate e di fiducia.

L'importo delle opere, sia che provveda il proprietario sia che provveda il sindaco, è ammesso a totale carico del commissariato straordinario del Governo sulla base dei prezzi unitari della tariffa del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1980 aumentate del 30 % in analogia a quanto indicato in tariffa stessa per le opere

di manutenzione ed ancora del 30 % per tener conto dell'aggiornamento prezzi al 1° gennaio 1981 e dell'articolazione e frammentarietà degli interventi, ovvero quelli della tariffa del genio civile di Potenza in vigore al 1° gennaio 1980, con la sola maggiorazione del 30 %.

I prezzi relativi alle puntellature, non previsti nella tariffa sopracitata, andranno applicati come segue:

1) puntellatura in legname compreso smontaggio e con recupero del legname impiegato da parte dell'impresa entro tre mesi dalla esecuzione: L. 300.000 mc. in opera;

2) puntellatura in legname compreso la fornitura del materiale e senza recupero del legname da parte dell'impresa: L. 540.000 mc. in opera;

3) sovrapprezzo alla puntellatura in legname per altezza da m 4 in su dal livello del piano d'inizio: L. 5.000 per ogni metro di altezza;

4) compenso a corpo per trasporto materiali con mezzi non meccanici per distanza superiore a m 50 dal cantiere di lavoro in dipendenza di difficoltà di accesso: 5 % dell'importo della puntellatura;

5) puntellatura con tubolari metallici tipo Dalmine-Innocenti fino a qualunque altezza, con recupero del materiale impiegato da parte dell'impresa:

per il 1° mese L. 4.500 per giunto;

per ogni mese successivo L. 500 per giunto;

6) puntellatura fino a qualunque altezza con tubolari metallici c.s. senza recupero del materiale impiegato da parte della impresa L. 19.500 per giunto.

Per la regione Basilicata i suddetti prezzi vengono maggiorati del 25 %.

F) EDIFICI PUBBLICI O ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI

F1) *Edifici pubblici.*

Gli enti interessati procedono direttamente alla esecuzione dei lavori indicati nelle norme tecniche, previa comunicazione al commissario dell'importo presunto delle opere da realizzare, con le procedure di urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla base dei prezzi indicati ai punti C2) ed *E*) delle norme procedurali e con l'applicazione della maggiorazione del 5 % sull'importo dei lavori per spese generali.

F2) *Edifici adibiti a servizi pubblici.*

Nel caso in cui gli edifici siano totalmente adibiti a servizi pubblici (tipo C1 delle norme tecniche) operano gli enti interessati con le modalità di cui alla lettera che precede.

Nel caso di edifici parzialmente destinati a servizi pubblici (tipo C2 delle norme tecniche), le opere di carattere condominiale e quelle particolari relative agli ambienti non destinati ad uso pubblico, vengono eseguite dai proprietari con le stesse modalità relative agli edifici privati.

Le opere particolari da eseguire negli ambienti destinati a servizi pubblici vengono eseguite dagli enti interessati con le modalità di cui al su ripetuto punto F1.

F3) *Edifici destinati a comunità.*

Gli edifici destinati a comunità (tipo *D* delle norme tecniche) sono equiparati a quelli privati.

F4) *Edifici destinati ad attività agricole, artigiane e commerciali e turistiche* (*punto « E » delle norme tecniche*).

Sono in corso di emanazione specifiche istruzioni.

F5) *Edifici dello Stato ed edifici di culto.*

Gli interventi si espletano a cura dei provveditorati alle opere pubbliche ovvero delle sovrintendenze ai beni ambientali ed architettonici per la Campania e la Basilicata, con le modalità dette al punto *G*) delle norme tecniche.

G) RINUNCIA DEI COMUNI AD INTERVENIRE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (art. 3, lettera *d*).

I comuni che non hanno adeguate strutture tecnico-amministrative e che non intendono avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, dell'opera di tecnici liberi professionisti, rappresentano, entro quindici giorni dalla presente, al commissario la loro impossibilità a provvedere.

H) CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI PRIVATI

A lavori eseguiti, il tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori provvede alla redazione in triplice copia del consuntivo dei lavori stessi da giurare così come per la perizia.

A detto consuntivo dovrà essere allegato:

1) certificato di regolare esecuzione in triplice esemplare;

2) documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti sui particolari fotografati prima delle riparazioni.

I documenti di cui sopra devono essere inoltrati al comune per l'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

I) SNELLIMENTO PROCEDURE

Gli uffici comunali ai quali saranno rivolte le richieste finalizzate al completamento delle presenti procedure sono tenuti a svolgere gli adempimenti di competenza gratuitamente e con procedura di urgenza.

Tutti gli atti previsti dalle presenti norme procedurali sono ammessi in carta semplice.

Relazioni e certificati di regolare esecuzione dovranno essere esibiti in carta intestata del tecnico da cui risulti:

1) il recapito;

2) il numero d'iscrizione all'albo professionale;

3) il codice fiscale.

L) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità di procedere ad opere non previste nella perizia ammessa a contributo, ma comunque rientranti tra quelle consentite dalle norme tecniche, potrà redigersi apposita perizia di variante e/o suppletiva, fermo restando il limite di L. 10.000.000 (diecimilioni) il contributo per ogni singola unità.

Tale perizia dovrà presentarsi con le modalità, e nel numero di copie stabilite per la perizia originale, allo stesso comune o circoscrizione ove è stata presentata la primitiva perizia.

Resta valida la procedura di accertamento e approvazione sancita dalle presenti norme.

M) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

* Ai comuni saranno posti a disposizione i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori d'ufficio e per l'erogazione a proprietari od inquilini dei contributi loro concessi.

** I proprietari o gli inquilini, all'atto dell'accoglimento della loro istanza, riceveranno, da parte dei comuni, un « buono-contributo » a mezzo lettera secondo lo schema allegato.

*** I proprietari o gli inquilini riceveranno, da parte del sindaco, il versamento del contributo spettante a fine lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione delle opere e del relativo consuntivo giurato, purchè i lavori risultino completati entro il termine indicato nel « buono-contributo ».

NORME FINALI

* La presente entra in vigore contemporaneamente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e precisamente il 9 gennaio 1981.

** Dalla data suindicata si riterranno abrogate le disposizioni emanate con ordinanze numeri 35, 36, 53/N, 54 e 61.

*** Le procedure iniziate secondo le norme contenute nelle ordinanze precedenti saranno portate a compimento in base alle stesse. Gli interessati, tuttavia, presenteranno subito l'istanza di contributo, con riferimento alla comunicazione precedentemente fatta al sindaco, anche al fine di ottenere la formale ammissione al beneficio ed il rilascio del « buono-contributo ». Il pagamento del contributo avverrà in base alle norme della presente.

SCHEMA DI PROCEDURA PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI RAPIDAMENTE RECUPERABILI
(Art. 3 - lettera *d* - legge 874 del 22 dicembre 1980)

Fac-simile

ALLEGATO 1

Al sig. sindaco del comune di . . .

Il sottoscritto . . . .
residente in . . . . . attualmente dimorante a . . .,
chiede la concessione di un contributo ai sensi della lettera *d*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, al fine di eseguire i lavori di riattazione al suo appartamento sito in . . . .
come da allegata perizia giurata.

Elenco allegati:

1) relazione tecnica descrittiva;

2) perizia giurata;

3) eventuale documentazione fotografica.

. . . ., lì . . . .

. . . .

Codice fiscale n. . . . .

N. B. — Relazione e perizia dovranno essere esibite in triplice esemplare.

Se l'istanza viene inoltrata dall'inquilino occorre adattarla opportunamente, precisando anche:

se l'inquilino interviene con il consenso del proprietario entro i termini assegnati a quest'ultimo;

se l'inquilino interviene, invece, dopo la scadenza dei termini assegnati al proprietario (sessanta giorni).

ALLEGATO 2

Scheda di atto di consenso per l'esecuzione dei lavori di riattazione, da parte del sindaco

Il sottoscritto . . . .
residente a . . . .
proprietario dell'immobile sito in . . . .
dichiarato inagibile a seguito del sisma del 23 novembre 1980;
ed il sottoscritto . . . .
inquilino dell'immobile stesso ed in atto ricoverato precariamente:

. . . .

. . . .

Dichiarano

che non intendono provvedere direttamente ai lavori di riattazione dell'alloggio di cui al punto *d*) dell'art. 3 ed all'art. 4-*ter* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e che, pertanto, il sindaco del comune di . . . .
. . . . senza ulteriore comunicazione, può eseguire direttamente i lavori predetti.

Il sig. . . . . proprietario si impegna, tuttavia, a collaborare partecipando alle riunioni condominiali eventualmente occorrenti;

o/

Il sig. . . . . proprietario, non potendo partecipare o farsi rappresentare alle riunioni condominiali, delega il predetto sindaco a partecipare alle eventuali assemblee condominiali, anche a mezzo di un suo rappresentante.

. . . ., lì . . . .

In fede

Il proprietario

. . . .

L'inquilino

. . . .

ALLEGATO 3

Comune di . . . .

Oggetto: BUONO-CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 3, LETTERA *d*) DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874

Al sig. . . . .
(nei casi di lavori eseguiti dall'inquilino, la presente va indirizzata per conoscenza al proprietario)

L'istanza presentata dalla S.V. per la concessione del contributo di/o su L. . . . . . . (. . . . .)
al fine di riattare l'alloggio sito in via . . . . . è accolta.

Il contributo sarà corrisposto alla S.V. entro quaranta giorni dalla presentazione al comune del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del relativo consuntivo giurato, e nei limiti dell'importo risultante da tali atti e nella misura massima di L. 10.000.000 (diecimilioni).

I lavori previsti, a pena di decadenza dal beneficio, dovranno essere completati nel termine di giorni . . . .
decorrenti dalla data della presente.

. . . ., lì . . . .

Il sindaco

. . . .

NOTA ESPLICATIVA N. 1

In relazione a taluni quesiti posti in questo primo periodo di applicazione dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, avente oggetto « Contributo per la riattazione di abitazioni lievemente danneggiate », si ritiene utile comunicare quanto segue a precisazione di quanto riassunto alle rispettive voci dell'ordinanza medesima.

I) NORME TECNICHE (Punto « *A* » dell'ordinanza).

Si ricorda preliminarmente che le norme tecniche in argomento si riferiscono a quegli interventi di limitata entità e di sollecita realizzazione che consentono « la rapida utilizzazione degli immobili » come testualmente precisato alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874. Infatti il ripristino totale o parziale delle strutture portanti verticali o orizzontali (solai) e delle coperture a tetto, è argomento che potrà essere trattato solo dopo l'emanazione di norme legislative relative alla ricostruzione. Pertanto è da escludersi che con limitati interventi previsti dall'ordinanza, possono procedersi:

a) alla ricostruzione dei solai in travi di legno;

b) alla ricostruzione di coperture a tetto di vecchi fabbricati.

Tali ultime opere di ricostruzione esulano infatti dall'ambito di applicazione dell'ordinanza citata, la quale, giova ripeterlo, tende alla rapida utilizzazione delle abitazioni riattabili.

Per quel che concerne il successivo punto *i*) delle stesse norme tecniche (tramezzi), si precisa che l'indicazione dell'impiego dei mattoni forati nel caso di integrale rifazione di tramezzi non deve intendersi preclusiva dell'impiego di altro idoneo materiale (blocchi di gesso, lapillo e cemento, etc.), sempre chè venga rispettata la prescrizione dettata per le costruzioni in zone sismiche (decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975) secondo la quale:

« al di sopra dei vani di porte (e finestre) devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio efficientemente ammorsati nella muratura ».

II) EDIFICI PRIVATI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI (Punto « *C* » dell'ordinanza).

A tale riguardo, e tenuto conto pure del contenuto del relativo punto « *F* » (edifici pubblici o adibiti a servizio pubblico) delle « norme procedurali », si precisa che per edifici

adibiti a servizi pubblici devono considerarsi anche quelli in cui vengono allocati uffici o impianti di enti che forniscono pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua, gas, trasporti, ecc.); pertanto anche in tal caso sono applicabili le norme citate.

PROBLEMI ATTINENTI AD ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Si ricorda che nell'ambito della riattivazione dei servizi pubblici, assume notevole rilievo il ripristino della funzionalità delle reti idriche e fognarie.

A tale riguardo, giova sottolineare che la legge 12 aprile 1948, n. 1010, all'art. 1, lettera *c)* pone tra le opere urgenti ed inderogabili « il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi agli acquedotti e ad altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica ».

Tenuto conto che tali interventi, nei casi in cui la relativa delega non sia stata conferita ai comuni interessati, rientrano nella delega di massima concessa da questo commissariato alle regioni, gli assessorati regionali dei lavori pubblici della Campania e della Basilicata sono competenti a curare l'esecuzione delle opere di ripristino di acquedotti e di fognature danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Si soggiunge che, in tali casi, la spesa occorrente per far fronte ai suindicati interventi graverà a carico del commissariato straordinario del Governo e la procedura esecutiva ammessa è quella assentita dall'art. 70 del regolamento di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, previa segnalazione telegrafica al commissariato della spesa dei singoli interventi.

III) CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI CON SUCCESSIVE PROVVIDENZE

Si ricorda qui che l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, precisa che i contributi per i piccoli interventi di riparazione di abitazioni sinistrate e per opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, artigiane, ecc. « non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione ».

In effetti, la non cumulabilità dei contributi deve intendersi relativa a quelle opere che pur se realizzate con contributo previsto dall'ordinanza n. 80 (nel limite di L. 10.000.000), hanno un carattere definitivo e quindi non ripetitivo, ad es.: ripresa di muratura, piattabande, incatenamenti, rimozione di intonaci, ecc.; per le parti già eseguite ne discende, quindi, che l'importo delle opere di carattere provvisionale (quali: puntellamento di scale ed androni, travi in ferro e rinforzo di solai, impermeabilizzazione di strutture esposte a seguito di demolizioni di cornicioni e simili, intonaci nei tratti di parete ove sono stati rimossi rivestimenti) è cumulabile con il contributo per le opere definitive previste dalla emananda legge di ricostruzione, soltanto se le opere provvisionali stesse saranno interamente sostituite.

IV) AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N. 80

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prevede, tra l'altro, la concessione di contributi per piccoli interventi di riparazioni in abitazioni sinistrate, « al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione ».

Giova precisare al riguardo che devono ritenersi assimilabili a coloro che la legge definisce « privi di abitazione » anche coloro che — pur non trovandosi in questa più grave situazione — hanno tuttavia necessità di eseguire limitati interventi di riparazione per riportare in condizioni di abitabilità le unità immobiliari di cui sono proprietari o di cui comunque fruiscono.

Napoli, addì 22 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1075)

ORDINANZA 11 gennaio 1981, n. 84.

Delega ai sindaci per il pagamento di contributi in favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Premesso che, ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, della legge di conversione, il commissario straordinario del Governo provvede alla concessione di contributi fino al massimo di 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci ed attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata, in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980;

Considerato che anche al fine di favorire la tempestiva ripresa delle imprese suddette è necessario disporre la concessione dei contributi previsti;

Ritenuto che all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui alla citata lettera *f)* debba provvedersi a mezzo dei sindaci che si avvarranno del personale tecnico a disposizione dei comuni per quanto attiene alla determinazione del valore;

Considerato che all'erogazione dei contributi stessi può provvedersi a mezzo dei sindaci dei comuni interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni nel cui territorio hanno sede le imprese beneficiarie sono delegati al pagamento dei contributi di cui all'art. 2, lettera *f)*, della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 2.

La sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare del contributo di cui al precedente art. 1 è accertata dal sindaco, il quale determina il valore delle merci e delle attrezzature perdute avvalendosi del personale tecnico a disposizione del comune.

La perdita totale o parziale delle merci e delle attrezzature in conseguenza del terremoto del novembre 1980 dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta interessata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Art. 3.

La somma da erogare è determinata in relazione al danno subito secondo il prospetto che allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A* ne fa parte integrante.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 il commissario straordinario accrediterà ai sindaci il fabbisogno finanziario occorrente.

I sindaci renderanno, entro il 30 maggio 1981, documentato rendiconto al commissario straordinario.

L'eventuale eccedenza di fondi somministrati dovrà essere versata alla contabilità speciale pro-terremotati attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041 presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

Napoli, addì 11 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO

Danno subito	Somma da corrispondere
1) Sino a 1.999.999	1/3 del valore dei beni perduti
2) Da 2.000.000 a 3.999.999	1 milione
3) Da 4.000.000 a 5.999.999	1 milione e mezzo
4) Da 6 000.000 a 7.999.999	2 milioni
5) Da 8.000.000 a 9.999.999	2 milioni e mezzo
6) Da 10.000.000 in poi	3 milioni

(1053)

ORDINANZA 12 gennaio 1981, n. **85.**

Modificazioni a precedenti ordinanze concernenti l'utilizzazione di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari e privati non utilizzati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze numeri 31, 33 e 58, rispettivamente in data 8, 9 e 19 dicembre 1980;

Considerato che, con tali ordinanze, allo scopo di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della regione Campania e della provincia di Potenza della regione Basilicata rimaste senza tetto a causa dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione delle procedure di assegnazione di alloggi realizzati a cura degli istituti autonomi per le case popolari ed il censimento degli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione;

che la finalità perseguita con la normativa di cui alle predette ordinanze non è stata compiutamente realizzata;

che si rende, pertanto, ancora necessario continuare ad utilizzare, per il perseguimento del fine, gli alloggi realizzati o in via di realizzazione dagli istituti autonomi per le case popolari, nonchè quelli di proprietà privata comunque ancora non utilizzati;

che in fase di attuazione della normativa delle predette ordinanze sono emerse talune difficoltà derivanti dalla varietà delle situazioni di fatto riscontrate nelle diverse località interessate;

che si rende, pertanto, necessario apportare modificazioni alle citate disposizioni;

Ritenuto, con l'occasione di disciplinare in modo organico la materia;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Le ordinanze numeri 31, 33 e 58, rispettivamente in data 8, 9 e 19 dicembre 1980, sono revocate e sostituite dalla presente.

Art. 1.

Nella regione Campania e nella provincia di Potenza della regione Basilicata per un periodo di mesi sei è sospesa la consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli istituti anzidetti con il concorso o il contributo dello Stato o della regione.

Art. 2.

I prefetti delle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Potenza, riceveranno dai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari delle dette province gli elenchi descrittivi del numero dei vani, località, contrade, vie e numero civico degli immobili di cui all'articolo precedente e li trasmetteranno, tramite i sindaci, alle commissioni di cui al successivo art. 3.

Ove gli immobili in parola risultassero occupati senza titolo, i sindaci promuoveranno la azione del rilascio da parte dei nuclei familiari che non rivestano la qualifica di senzatetto in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980.

Art. 3.

Gli alloggi di cui al precedente art. 1 saranno assegnati in uso temporaneo e gratuito ai cittadini rimasti senza tetto a causa del predetto sisma.

All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una commissione composta da un magistrato, designato dal presidente del tribunale, che la presiede, eccetto che per la provincia di Potenza per cui resta valido quanto stabilito con telegramma n. 3577/1.22, del 28 dicembre 1980, di questo commissariato, dal presidente del locale istituto autonomo per le case popolari, dal direttore del centro operativo provinciale e dal sindaco del comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato.

L'assegnazione temporanea e gratuita avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla commissione di cui al comma precedente.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi la commissione osserverà i seguenti criteri, al fine di procedere il più celermente possibile alla sistemazione dei senzatetto per i noti eventi calamitosi:

1) sono da considerarsi senzatetto per effetto dei terremoti del novembre 1980 le famiglie i cui alloggi risultano distrutti e non riattabili con le procedure previste nell'ordinanza commissariale n. 36/0 del 10 dicembre 1980;

2) sono da sistemare in via preferenziale i senzatetto che risultino precariamente ricoverati in strutture pubbliche (scuole, palestre, uffici pubblici, ecc.) in tende, in autovetture o vagoni ferroviari, ecc.;

3) nell'ambito delle categorie di cui ai punti precedenti andranno preferenziati i senzatetto con maggior carico di famiglia risultanti dai registri anagrafici della popolazione.

Art. 4.

Ove per l'agibilità degli alloggi in parola si rendessero necessari allacciamenti alle reti idriche, elettriche, fognarie e viarie provvederanno direttamente gli enti proprietari o gestori degli impianti o reti principali. Ad altri eventuali lavori di completamento degli alloggi, nei limiti dell'indispensabile per l'abitabilità, provvederanno gli istituti autonomi per le case popolari.

Le spese di cui al comma precedente, liquidate come per legge ed all'occorrenza sottoposte, per la congruità, al visto dell'ufficio tecnico erariale, faranno carico a questo commissariato straordinario soltanto per la parte eccedente la copertura finanziaria garantita dallo Stato o dalle regioni o direttamente da appositi mutui o che non possa comunque essere fronteggiata con i mezzi ordinari o straordinari di bilancio dell'ente tenuto.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad effettuare i lavori di ripristino dell'agibilità delle unità immobiliari di loro proprietà, o comunque da essi gestite.

I predetti enti possono chiedere a questo commissariato l'autorizzazione all'eventuale recesso unilaterale dei contratti di appalto in corso ove ciò dovesse rendersi assolutamente necessario ai fini di una sollecita ultimazione dei lavori di completamento o di riattazione degli alloggi stessi. Le eventuali sospensioni dei lavori principali o degli appalti scorporati sono da ritenersi casi di forza maggiore agli effetti del primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 5.

I sindaci, a seguito di accertamenti ed informazioni assunte a mezzo dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, dei vigili urbani ed anche delle agenzie immobiliari, o con altro mezzo idoneo, censiranno nell'ambito del territorio di rispettiva competenza tutti gli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, nè dati in locazione, ed immediatamente disporranno perchè i proprietari siano diffidati dall'occuparli o dal farli occupare senza il previo consenso di essi sindaci e siano invitati a presentarsi in comune per i possibili accordi.

L'atto di diffida dovrà essere affisso sulla porta di ingresso dell'immobile e nell'albo pretorio del comune in cui è sito il bene.

L'affissione ha valore di avvenuta notifica.

Restano validi ed efficaci fino all'avvenuta diffida i sigilli già apposti alle abitazioni censite ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 58.

Gli alloggi così censiti saranno assegnati in locazione ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 direttamente dai sindaci secondo i criteri di cui all'art. 3, emettendo, ove occorra, motivato provvedimento di requisizione.

I sindaci, ad assegnazione avvenuta, opereranno una più approfondita verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al mantenimento della qualifica di senzatetto dei singoli assegnatari.

La locazione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata.

Il prezzo corrispettivo sarà costituito dal canone di locazione calcolato secondo le norme vigenti.

La relativa spesa farà carico ai fondi in gestione di questo commissariato straordinario del Governo.

I sindaci comunicheranno entro 30 giorni dalla presente ordinanza al prefetto della provincia l'elenco di tutti gli alloggi censiti, con l'indicazione di quelli assegnati ai sensi della presente ordinanza, nonchè di quelli rimasti disponibili.

Napoli, addì 12 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1054)

ORDINANZA 12 gennaio 1981, n. 89.

Contributo per la sistemazione alloggiativa autonoma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che l'art. 3 della citata disposizione legislativa, alla lettera *c*), prevede la concessione di incentivi ai sinistrati che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'articolo di legge suindicato allo scopo di invogliare i terremotati, in atto ricoverati presso alberghi, istituti o famiglie, alla ricerca di una stabile sistemazione alloggiativa;

Ritenuto altresì di dover determinare la misura mensile del contributo da concedere ed il periodo di tempo per il quale l'incentivo potrà essere corrisposto;

Dispone:

I sindaci dei comuni nel cui territorio trovano un'autonoma sistemazione alloggiativa i nuclei familiari sinistrati, sono incaricati di corrispondere a quest'ultimi, fino al 30 giugno 1981, la concessione di un incentivo mensile nella misura di L. 200.000.

La corresponsione di tale contributo è disposta su motivata domanda del capo famiglia, inoltrata ai sindaci medesimi, e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario effettuata dagli stessi concedenti.

I prefetti delle province interessate sono incaricati di disporre l'opportuna vigilanza.

La relativa spesa farà carico sui fondi del commissariato straordinario.

Napoli, addì 12 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1055)

ORDINANZA 15 gennaio 1981, n. 92.

Estensione della disciplina dell'ordinanza 6 gennaio 1981, n. 80, alle aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981, con la quale sono stati approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali per la concessione di contributi relativi ad interventi per la riattazione di abitazioni sinistrate;

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, che dispone la concessione di contributi, fino a L. 10.000.000, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in proposito, estendendo l'applicazione dei criteri già innanzi citati anche all'esecuzione di opere urgenti di riattazione degli immobili descritti;

Con i poteri di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, numero 874;

Dispone:

Sono estesi agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, ed in quanto applicabili, i criteri e le norme tecniche e procedurali già approvate con l'ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981.

I destinatari dei contributi di che trattasi, il cui singolo ammontare non potrà superare la somma di L. 10.000.000, sono i titolari delle aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche che operano negli immobili da riattare, che siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; la iscrizione va dimostrata mediante idonea certificazione.

I destinatari sono, altresì, tenuti a partecipare alle eventuali spese per la riparazione delle parti condominiali, ove esistano, in ragione dei millesimi rappresentati dall'immobile in cui operano, e con detrazione del relativo importo dal contributo ottenuto.

Ove il titolare dell'azienda non chieda la concessione del contributo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 874, il proprietario dell'immobile si può a lui sostituire, giovandosi delle provvidenze di cui alla presente ordinanza e con le procedure in essa richiamate.

Napoli, addì 15 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1056)

ORDINANZA 17 gennaio 1981, n. 93.
Delega alle amministrazioni provinciali in materia di edilizia scolastica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che, ai fini della ripresa della attività scolastica, l'art. 3 della predetta legge prevede il conferimento di contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di ristrutturazione di pubblici edifici e di immobili destinati ad uso pubblico;

Ritenuto che, in caso di distruzione degli edifici scolastici, lo stesso articolo prevede ogni possibile forma di intervento alternativo, finalizzato alla ripresa della detta attività scolastica;

Valutata l'opportunità di conferire delega alle amministrazioni provinciali affinchè predispongano adeguati piani di intervento nel campo della edilizia scolastica;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le amministrazioni provinciali delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 sono delegate a predisporre, per l'ambito territoriale di loro competenza, adeguati piani di intervento nel campo dell'edilizia scolastica, finalizzati alla ripresa dell'attività scolastica medesima.

Art. 2.

Nella predisposizione dei detti piani le amministrazioni provinciali individueranno primariamente gli edifici riattabili per i quali saranno conferiti alle amministrazioni competenti adeguati contributi per l'esecuzione di opere urgenti che consentano il pronto ripristino, dell'agibilità.

Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o non siano riattabili, i predisponendi piani prevederanno ogni altra possibile forma di intervento alternativo, compresa l'installazione di edifici prefabbricati alla quale rimangano delegate le dette amministrazioni provinciali, con spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, addì 17 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1057)

ORDINANZA 17 gennaio 1981, n. 96.
Delega al presidente della giunta regionale della Campania per interventi nei settori del commercio e dell'artigianato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il commissario straordinario del Governo assume ogni iniziativa ed adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti per la ripresa delle attività commerciali ed artigianali;

Ritenuto che, per attivare nel modo più rapido ed efficace l'azione suindicata, è opportuno utilizzare le strutture pubbliche già esistenti;

Ritenuto che le strutture regionali, in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle zone sinistrate, consentono di raggiungere più compiutamente le finalità previste dal summenzionato art. 1 della legge n. 874/1980;

Sentita la regione interessata;

Ordina:

Il presidente della giunta regionale della Campania è delegato all'esercizio delle attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato.

L'azione dell'amministrazione regionale sarà rivolta in particolare ad assicurare:

a) il reinsediamento delle aziende commerciali ed artigianali, sia singole che associate, nonchè dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri, ove ciò non contrasti con analoghe iniziative che hanno assunto o che potranno assumere i comuni concessionari per il reinsediamento delle popolazioni terremotate;

b) l'erogazione di contributi a fondo perduto, da determinare in misura percentuale all'onere sopportato e comunque non superiore al tetto di lire dieci milioni, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dagli interessati che già avessero provveduto direttamente all'acquisto delle strutture di cui al precedente punto *a*);

c) interventi per il sostegno finanziario delle aziende mediante la costituzione di fondi di garanzia, o l'incremento di fondi di garanzia già esistenti, per operazioni di credito finalizzate alla riattivazione e al rilancio delle attività commerciali e artigianali.

Le provvidenze di cui ai punti *a*) e *b*) non sono cumulabili con il contributo di cui all'ordinanza commissariale n. 79 in data 3 gennaio 1981, concernente la realizzazione di boxes in metallo o legno nè con le provvidenze di cui all'art. 3, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, riguardanti la riattazione degli immobili.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla regione Campania la somma di lire 10 (dieci) miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

La presente delega avrà termine il 30 aprile 1981, salvo che non venga disposta apposita proroga.

Il presidente della giunta regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 17 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1058)

ORDINANZA 17 gennaio 1981, n. **97.**

Delega al presidente della giunta regionale della Basilicata per interventi nei settori del commercio e dell'artigianato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il commissario straordinario del Governo assume ogni iniziativa ed adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'avvio della ripresa civile amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti per la ripresa delle attività commerciali ed artigianali;

Ritenuto che, per attivare nel modo più rapido ed efficace l'azione suindicata, è opportuno utilizzare le strutture pubbliche già esistenti;

Ritenuto che le strutture regionali, in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle zone sinistrate, consentono di raggiungere più compiutamente le finalità previste dal summenzionato art. 1 della legge n. 874/1980;

Sentita la regione interessata;

Ordina:

Il presidente della giunta regionale della Basilicata è delegato all'esercizio delle attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato.

L'azione dell'amministrazione regionale sarà rivolta in particolare ad assicurare:

a) il reinsediamento delle aziende commerciali ed artigianali, sia singole che associate, nonchè dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri, ove non contrasti con analoghe iniziative che hanno assunto o che potranno assumere i comuni concessionari per il reinsediamento delle popolazioni terremotate;

b) l'erogazione di contributi a fondo perduto, da determinare in misura percentuale all'onere sopportato e comunque non superiore al tetto di lire dieci milioni, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dagli interessati che già avessero provveduto direttamente all'acquisto delle strutture di cui al precedente punto *a*);

c) interventi per il sostegno finanziario delle aziende mediante la costituzione di fondi di garanzia, o l'incremento di fondi di garanzia già esistenti, per operazioni di credito finalizzate alla riattivazione e al rilancio delle attività commerciali e artigianali.

Le provvidenze di cui ai punti *a*) e *b*) non sono cumulabili con il contributo di cui all'ordinanza commissariale n. 79 in data 3 gennaio 1981, concernente la realizzazione di boxes in metallo o legno nè con le provvidenze di cui all'art. 3, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, riguardanti la riattazione degli immobili.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla regione Basilicata la somma di lire 4 (quattro) miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, tesoreria dell'ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

La presente delega avrà termine il 30 aprile 1981, salvo che non venga disposta apposita proroga.

Il presidente della giunta regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 17 gennaio 1981.

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1059)

ORDINANZA 17 gennaio 1981, n. **99.**

Autorizzazione alle amministrazioni provinciali e comunali delle regioni Campania e Basilicata a contrarre nuovi mutui.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, recante norme in materia di contabilità delle provincie e dei comuni, non può essere autorizzata in favore di dette amministrazioni, la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quelli in cui i nuovi mutui sono deliberati;

Considerato che tale limitazione non favorisce la ripresa dell'attività edilizia delle provincie e dei comuni impegnati nell'opera di ricostruzione delle strutture distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980;

Con i poteri che gli derivano dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Dispone:

Le provincie ed i comuni delle regioni Campania e Basilicata sono autorizzati a contrarre nuovi mutui senza la limitazione di cui al primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1979, n. 421.

Le relative deliberazioni devono essere adottate entro e non oltre il 30 giugno 1981.

I rendiconti degli esercizi finanziari 1979 e 1980 devono essere deliberati e approvati entro il 2° semestre 1981.

Napoli, addì 17 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1060)

ORDINANZA 21 gennaio 1981, n. **100.**

Modificazioni alla disciplina delle compravendite immobiliari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che con ordinanza n. 50 in data 15 dicembre 1980, sono state stabilite norme volte a reprimere possibili speculazioni in danno delle persone colpite dai recenti fenomeni sismici mediante acquisti o permute di terreni e fabbricati a condizioni inique per i venditori;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al fine di rendere il provvedimento maggiormente incisivo ed idoneo al conseguimento degli scopi da raggiungere;

Sentito il parere dei consulenti legali e fiscali di questo commissariato straordinario;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ad integrazione e modificazione della ordinanza n. 50 del 15 dicembre 1980;

Dispone:

1) Con effetto dal 15 dicembre 1980, data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 50, i contratti preliminari o definitivi di compravendita e di permuta di beni immobili siti nell'ambito dei comuni individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere sottoposti all'approvazione dell'intendente di finanza nella cui circoscrizione territoriale è sito l'immobile o quello di maggiore valore nel caso di trasferimento di più immobili siti in circoscrizioni diverse.

In attesa della individuazione dei comuni di cui al citato art. 4, le disposizioni della presente ordinanza si applicano nell'ambito dei comuni della Basilicata e della Campania che, in conformità a dichiarazione delle parti inserita negli atti, risultino essere stati danneggiati dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980.

2) Per il territorio del comune di Napoli, l'approvazione di cui al precedente n. 1) è limitata agli atti concernenti gli edifici che siano stati danneggiati dal sisma e le relative aree di risulta.

3) L'intendente di finanza, delegato con il presente atto, può al fine di accertare l'eventuale iniquità del contratto per il venditore, avvalersi anche degli altri uffici finanziari e può a sua volta delegare per l'approvazione, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del suo ufficio, uno o più funzionari dell'ufficio medesimo.

4) Gli atti di trasferimento concernenti gli edifici danneggiati dal sisma, siti nei comuni di cui ai precedenti numeri debbono essere corredati dall'attestazione a firma di un tecnico iscritto all'albo, che indichi lo stato dell'immobile e la percentuale di degrado derivante dal sisma, ovvero da analoga attestazione degli organi tecnici della pubblica amministrazione intervenuti in sede di verifica delle condizioni di agibilità.

5) L'atto, che contenga l'espressa indicazione che esso è sottoposto ad approvazione dell'intendenza di finanza, può essere oggetto di registrazione e trascrizione anche in pendenza di approvazione.

L'intervenuta approvazione non pregiudica l'eventuale accertamento di miglior valore del competente ufficio finanziario.

6) Le richieste di approvazione dei contratti di cui alla presente ordinanza, corredate di copia conforme o autenticata dei contratti medesimi, devono essere presentate direttamente alla competente intendenza di finanza o ad essa spedite mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, dai pubblici ufficiali che hanno redatto o autenticato i contratti medesimi entro venti giorni dalla relativa stipula pena l'inefficacia dei contratti, di cui al successivo punto 8).

Per l'approvazione delle scritture private non autenticate, le relative richieste vanno presentate, a cura delle parti contraenti, nei termini e secondo le modalità anzidetti.

Sono da considerarsi nulle le richieste di approvazione non corredate dalla copia autenticata o conforme del relativo contratto.

7) L'intendente deve pronunciarsi sulla richiesta di approvazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di arrivo della richiesta stessa al suo ufficio. In caso di mancata pronuncia entro il detto termine, l'approvazione s'intenderà concessa.

8) Il diniego dell'approvazione da parte dell'intendente di finanza comporta l'inefficacia assoluta e definitiva dell'atto sia tra le parti che verso terzi; il provvedimento va annotato a cura della competente intendenza di finanza secondo le modalità stabilite dall'art. 2655 del codice civile.

E' fatto obbligo ai competenti conservatori dei registri immobiliari di trascrivere, altresì, nell'interesse delle parti contraenti e su richiesta delle stesse o dei pubblici ufficiali eventualmente intervenuti nella stipula dei relativi contratti, i provvedimenti o gli attestati intendentizi rispettivamente di espressa o tacita approvazione.

9) Le richieste di approvazione di cui al punto 6) della presente ordinanza e le copie conformi od autenticate dei contratti che vanno ad esse allegato, nonché i provvedimenti e gli attestati intendentizi da trascriversi a norma del precedente punto 8), rientrano negli atti fruenti delle esenzioni tributarie previste dall'art. 9, comma primo, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

10) E' abrogato, con effetto *ex tunc*, il disposto di cui al punto 5) dell'ordinanza n. 50 del 15 dicembre 1980. Le disposizioni della medesima ordinanza, così come integrate e modificate dalla presente, hanno effetto per tutti i contratti stipulati fino alla data del 30 giugno 1981.

Napoli, addì 21 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1061)

ORDINANZA 26 gennaio 1981, n. **101**.

Disciplina dell'esonero dal servizio per aspettativa per gli amministratori degli enti pubblici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto che l'art. 14-*quinquies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha stabilito che, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati gli amministratori, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa;

Considerato che, con le ordinanze numeri 21/N, 45/N, 49/N e 98, rispettivamente del 4, 13 e 17 dicembre 1980 e 17 gennaio 1981, sono state già dettate norme al riguardo;

Ritenuto:

che l'organica attuazione della nuova normativa, emanata in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 776, richiede il coordinamento e l'integrazione delle ordinanze già citate;

che in tale quadro occorre tenere presenti i gravosi compiti in settori specifici dell'emergenza in atto affidati dal commissariato ai comuni;

che l'attività in corso rende necessaria la presenza continua di amministratori e consiglieri di enti locali (comuni, circoscrizioni) e degli ospedali;

Ravvisata l'opportunità di sciplinare nei diversi aspetti il collocamento degli interessati in aspettativa, specie per i motivi enunciati;

Avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

1) I seguenti amministratori pubblici nei comuni delle aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, possono chiedere di essere collocati in aspettativa per un periodo di mesi 4 (quattro):

a) i sindaci;

b) gli assessori comunali;

c) un consigliere rappresentante della minoranza nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti;

d) un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare nei comuni con oltre cinquemila abitanti;

e) i presidenti ed i vice presidenti dei consigli circoscrizionali nonché cinque consiglieri per le circoscrizioni comunali fino a 30.000 abitanti e sette consiglieri, di cui uno per la minoranza, per le circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) i presidenti ed un consigliere delle comunità montane;

g) i presidenti dei consigli di amministrazione degli ospedali.

2) La concessione agli amministratori di cui al punto *e*) può essere accordata esclusivamente per i comuni, ove ripartiti in circoscrizione, con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

3) Il collocamento in aspettativa dei predetti amministratori sarà concesso, a domanda dei medesimi che verrà trasmessa a cura dell'amministrazione interessata agli enti pubblici o alle aziende private per le quali il richiedente presta servizio.

4) Le amministrazioni ed enti pubblici, sulla base del proprio ordinamento, emetteranno provvedimento formale, ove richiesto, per il collocamento degli interessati in aspettativa.

5) I consiglieri delle amministrazioni dianzi indicati, rappresentanti della minoranza, saranno designati dai rispettivi, competenti organi, con l'adozione di apposite deliberazioni.

6) Ai fini della durata dell'aspettativa sono da computare i periodi già decorsi per gli amministratori che, sulla base delle ordinanze sopra indicate, sono stati esonerati dal servizio.

7) Le aziende private, su richiesta delle amministrazioni interessate, sono tenuti ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni suindicate, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione ad essi spettante.

Per l'esonero predetto, le aziende di che trattasi possono chiedere il rimborso dei relativi oneri al commissariato straordinario del Governo.

8) La presente ordinanza non trova applicazione nei confronti degli amministratori comunali e provinciali che, ai sensi della legge n. 1078/66, sono stati già esonerati dal servizio dalle amministrazioni di appartenenza.

9) Sono abrogate, dalla data del presente provvedimento, le disposizioni contenute nelle ordinanze numeri 21/N, 45/N, 49/O e 98, rispettivamente del 4, 13 e 17 dicembre 1980 e 17 gennaio 1981.

Napoli, addì 26 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1062)

ORDINANZA 22 gennaio 1981, n. **102**.
Disciplina degli interessi bancari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, che ha disposto la sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali;

Considerato che, per effetto della normativa suindicata, il flusso cambiario ed in genere le obbligazioni assunte dai vari operatori economici sono state differite nei limiti di tempo indicati dalla normativa succitata;

Ritenuto che, in conformità alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 4 del già citato decreto-legge n. 776, la sospensione dei termini non produce prescrizioni, decadenze, penalità e morosità per le obbligazioni assunte dal contraente che avrebbe dovuto assolvere agli obblighi derivanti dalle obbligazioni medesime;

Ravvisato che, nell'ottica del postulato appena indicato, può fondatamente ritenersi che per l'assolvimento dell'obbligazione pecuniaria, per tutto il periodo di differimento, non possono porsi a carico del contraente obbligato oneri di natura diversa rispetto a quelli stabiliti dal contratto che ha originato l'obbligazione stessa;

Dispone:

1) Per la sospensione dei termini considerati dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, gli istituti bancari, per il periodo di differimento dell'obbligazione pecuniaria, non possono porre a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute.

2) In caso di prestiti agevolati per i quali è posta a carico di amministrazioni pubbliche una quota interessi, resta a carico delle amministrazioni medesime, per tutto il periodo di differimento, la stessa aliquota di concorso da calcolarsi sulle rate scadute.

Napoli, addì 22 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1063)

ORDINANZA 24 gennaio 1981, **n. 104**.
Delega ai presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata per il coordinamento degli istituti autonomi per le case popolari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, relativa al contributo per la riattazione di abitazioni lievemente danneggiate dal terremoto del novembre 1980, ai sensi degli articoli 3, lettera *d*), e 4-*ter* della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

Considerato che il contributo in questione può essere erogato anche per le abitazioni di proprietà degli istituti autonomi case popolari, o, comunque, da essi gestiti;

Ritenuta la necessità di una sollecita e coordinata azione di previsione e di esecuzione delle opere occorrenti per la riattazione degli immobili innanzi indicati;

Ritenuto di avvalersi, per il raggiungimento di tale scopo, delle strutture regionali e di conferire, pertanto, apposita delega ai presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata affinché, nell'ambito territoriale di loro competenza, predispongano, coordinandoli, adeguati piani di intervento diretti al pronto ripristino della agibilità delle abitazioni di che trattasi;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

Visto il decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, in legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

Dispone:

I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata sono delegati, nell'ambito territoriale di loro competenza, a coordinare, dal punto di vista tecnico, l'esecuzione dei piani di intervento diretti al pronto ripristino delle abitazioni nella disponibilità degli istituti autonomi case popolari lievemente danneggiate dal terremoto del novembre 1980.

Ai predetti istituti saranno concessi congrui contributi, a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge n. 874, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, alle quali provvederanno mediante le proprie strutture tecniche.

Napoli, addì 24 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1064)

ORDINANZA 27 gennaio 1981, n. **107**.

Cessione del «buono contributo» in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 con la quale sono state dettate norme per la riattazione degli edifici destinati a civile abitazione ed è stata disposta, all'atto della presentazione di perizia giurata di parte, la consegna di un «buono contributo» attestante l'accoglimento della istanza dell'avente diritto;

Vista la successiva ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981, con la quale sono state estese le predette norme agli edifici ove operano aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche;

Considerato che, nell'intento di sollecitare l'esecuzione delle riparazioni degli stabili suindicati, occorra dettare norme particolari che soprattutto consentano il trasferimento del contributo in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dal decreto-legge n. 776 succitato ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Il «buono contributo» di cui alla lettera *M*) dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 è quello descritto nell'allegato 1.

Detto buono viene emesso dal sindaco (o da un suo delegato) appena la perizia di parte giurata sia stata vistata dalla commissione tecnica comunale. Lo stesso è controfirmato dal dirigente l'ufficio ragioneria dopo che l'importo del contributo, rilevato dalla perizia è stato annotato in ordine cronologico in apposito registro per l'impegno della spesa a carico dei fondi messi a disposizione dal commissario straordinario.

Il numero progressivo di registrazione costituisce la matricola del «buono contributo».

Il «buono contributo», munito del timbro tondo del comune è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

2) Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato all'esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia. Il contributo viene erogato solo dopo l'esecuzione dei lavori, ad avvenuta esibizione del verbale di regolare esecuzione e del consuntivo giurato.

Prima dell'erogazione del contributo, il sindaco o la commissione tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono eseguire controlli intesi a verificare l'ammissibilità dei lavori inseriti nel conto finale.

3) E' ammessa la cessione del «buono contributo», in deroga alle disposizioni vigenti ed alla norma indicata al successivo punto 5), nel solo caso che venga effettuata a favore della ditta appaltatrice dei lavori di ripristino degli stabili danneggiati, sia in acconto che a tacitazione dell'importo dovuto sulla base del contratto.

In quest'ultimo caso, il sindaco, dopo gli adempimenti di cui al terzo comma del punto 2), disporrà il pagamento del contributo in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori di riparazione.

Alla documentazione attestante la spesa sostenuta dovrà essere allegata la copia del contratto dei lavori di che trattasi.

4) La ditta appaltatrice potrà cedere il predetto buono in favore delle banche a garanzia di facilitazioni creditizie ad essa consentite.

Per l'ipotesi suindicata, la banca comunicherà al comune, con lettera raccomandata, l'avvenuta cessione, da stipulare con scrittura privata anche non autenticata, ed il sindaco, ad avvenuta esecuzione dei lavori, provvederà ad effettuare il pagamento del contributo in favore dell'istituto bancario, dandone comunicazione alla impresa che ha eseguito i lavori di ripristino.

5) Oltre all'ipotesi di cui ai punti 3) e 4) nessuna ulteriore cessione è consentita, rimanendo inefficace ogni trasferimento del «buono contributo».

Il sindaco è tenuto ad accreditare il contributo all'intestatario del buono che ha provveduto all'esecuzione dei lavori di riattazione degli edifici danneggiati, anche quando il pagamento sia fatto a favore dell'impresa o della banca in virtù della cessione del credito.

I crediti come innanzi ceduti non sono soggetti a sequestro, pignoramento od altri vincoli di qualunque genere.

Tutti i negozi ed atti giuridici comunque inerenti alle operazioni compiute in applicazione della presente ordinanza, comprese quelli di cessione di credito e relative quietanze, rientrano nella sfera di esenzione considerata dall'art. 9 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

6) In sede di pagamento dei lavori di ripristino, il comune ha l'obbligo di annullare i « buoni contributo » emessi.

7) L'impresa, cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori ed a favore della quale è stata disposta la cessione del contributo, può richiedere, su presentazione di apposito stato di avanzamento, anticipazione del contributo in misura non inferiore al 30%.

Ulteriori anticipazioni possono essere richieste sempre su presentazione di stati di avanzamento nel caso che l'impresa abbia realizzato il 70% dei lavori con l'attribuzione di una pari aliquota.

8) Le anticipazioni predette possono essere accordate, con le procedure e le incombenze suindicate, anche ai proprietari, amministratori del condominio (se a tanto delegati) ovvero inquilini che eseguono in economia i lavori di riattazione degli edifici danneggiati dal sisma.

9) In caso di cessione del « buono contributo » in favore di istituto bancario, l'anticipazione da operarsi con le modalità di cui al punto 7), debbono essere disposte in favore della banca, cessionaria del contributo.

Napoli, addì 27 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

ALLEGATO 1

N. . . . di reg.

Comune di . . . . .

BUONO CONTRIBUTO EMESSO PER I LAVORI DI RIATTAZIONE DEGLI STABILI DESTINATI A CIVILI ABITAZIONI E AD AZIENDE DI CUI ALL'ART. 3, LETTERE *D*) ED *E*) DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N. 776, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874.

. . .

. . . .

Il presente « buono contributo » rilasciato a favore del signor . . . ., in qualità di proprietario (ovvero inquilino) per i lavori di riattazione dell'appartamento (negozio, azienda...) ubicato in . . . .
via . . . . n. . ., piano . . int. .

L'istanza intesa ad ottenere il contributo è stata accolta ed è stato provveduto alla prenotazione della somma dovuta in L. . . . . . (lire . . . .)
nell'apposito registro al numero . . .

La predetta somma, desunta dalla perizia giurata di parte, vistata dalla commissione tecnica comunale, sarà attribuita alla S.V. ad avvenuta riattazione dello stabile suindicato.

L'importo predetto potrebbe essere suscettibile di riduzione nell'ipotesi che, in sede di controllo, siano stati inseriti nella perizia lavori diversi da quelli considerati dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Il sindaco

. . . .

Il dirigente l'ufficio ragioneria del comune

. . . .

Il presente « buono contributo » viene ceduto (... a titolo di acconto, a tacitazione di ogni suo avere ...) alla impresa . . . . che ha assunto l'obbligo di provvedere ad eseguire i lavori di ripristino dello stabile danneggiato.

Il cedente

. . . .

Il cessionario

. . . .

(Spazio per la cessione alla banca)

. . . .

(1076)

ORDINANZA 28 gennaio 1981, n. **110**.

Autorizzazione agli uffici speciali regionali a perfezionare le concessioni per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale sono state emanate disposizioni per la realizzazione di un piano urgente di reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980, stabilendosi che alla esecuzione dei relativi interventi possa provvedersi mediante concessione ai comuni interessati;

Considerato che numerosi comuni, in adempimento di quanto disposto con l'art. 1 della succitata ordinanza, hanno già provveduto all'individuazione delle aree con deliberazione consiliare immediatamente esecutiva;

che si rende indifferibile e urgente giungere al perfezionamento delle concessioni anche nelle more della redazione del progetto di insediamento;

che, a tal fine, gli uffici speciali regionali possono perfezionare la concessione calcolandone il relativo ammontare in via presuntiva, computando la spesa per la realizzazione delle abitazioni e delle relative urbanizzazioni primarie, in ragione del prezzo di L. 350.000 (trecentocinquantamila) per metro quadrato utile netto di superficie abitativa aumentato di L. 150.000 per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria, moltiplicato per 10, quale indice presuntivo alloggiativo assegnato ad ogni abitante, e per il numero degli abitanti da insediare, segnalato dal comune;

che si rende altresì indispensabile ed urgente assicurare il più sollecito inizio dei lavori, cui ostano i tempi tecnici di redazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria;

che, a tale scopo, l'inizio dell'esecuzione dei lavori di costruzione delle urbanizzazioni primarie può consentirsi sulla base di un computo sommario ed indicativo, salvo a determinare l'effettivo costo sulla base del progetto esecutivo da produrre successivamente a cura del comune concessionario;

che ai fini del computo del preventivo sommario di spesa può assumersi il costo presunto delle urbanizzazioni primarie valutato, come sopra, in ragione di L. 150.000 per ogni metro quadrato utile netto di superficie abitativa;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per i comuni che abbiano provveduto alla individuazione delle aree ai sensi dell'art. 1 della ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, gli uffici speciali regionali sono autorizzati a perfezionare le concessioni con criteri riguardanti il computo della spesa indicati nelle premesse della presente ordinanza.

Art. 2.

I comuni concessionari, nel termine di giorni 30 dalla data della concessione, dovranno presentare a pena di decadenza i progetti esecutivi delle abitazioni e delle urbanizzazioni primarie, corredati dalla indicazione delle imprese esecutrici.

Art. 3.

L'ammontare definitivo delle concessioni sarà determinato sulla base dei progetti esecutivi delle abitazioni e delle relative urbanizzazioni primarie approvati dal commissario straordinario, sentito il comitato tecnico consultivo.

Art. 4.

I comuni concessionari possono provvedere, anche nelle more dei tempi tecnici di redazione del progetto esecutivo, alla esecuzione degli occorrenti lavori di urbanizzazione primaria mediante stipulazione di un contratto preliminare di appalto nel quale il prezzo corrispettivo sarà calcolato in via presuntiva in L. 150.000 (centocinquantamila) per metro quadrato utile netto di superficie abitativa dell'intervento edilizio da realizzare, calcolato come nelle premesse.

Art. 5.

Sulla base del contratto preliminare di appalto. nel quale saranno inserite le clausole indicate all'art. 13 del disciplinare di concessione, potrà provvedersi alla anticipazione del 20% del prezzo indicativo presunto, con le garanzie di legge.

Art. 6.

I comuni concessionari, che abbiano stipulato il contratto preliminare d'appalto di cui all'articolo precedente, sono tenuti a procedere all'inizio dei lavori relativi entro il termine di giorni 5 dalla stipula del contratto. All'atto della consegna dei lavori il comune indicherà, nel relativo verbale, i lavori da eseguire in pendenza della redazione del progetto esecutivo. Alla consegna dei lavori presenzierà un tecnico incaricato dall'ufficio speciale regionale che sottoscriverà il relativo verbale.

Napoli, addì 28 gennaio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1065)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651024/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.